



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1782** del 05/11/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2021/00026

OGGETTO: Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117." nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse. - Direttiva alle AA.SS.LL.

L'anno 2021 addì 05 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	V.Presidente	Raffaele Piemontese
Assessore	Massimo Bray	Assessore	Rosa Barone
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Pietro L. Lopalco		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE**
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: [SSS/DEL/2021/00026](#)

OGGETTO: Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”* nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse. - Direttiva alle AA.SS.LL.

L'Assessore regionale proponente con delega alla Sanità e Benessere animale Prof. Pietro Luigi Lopalco, sulla base dell'istruttoria del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (PSB), riferisce quanto segue.

Visti:

- il D. Lgs. n. 32 del 02 febbraio 2021 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- D.lgs. n. 27/21 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- la legge n. 117 del 4 ottobre 2019, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai Controlli Ufficiali e alle Altre Attività Ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere animale, sulla sanità e sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento (CE) n. 178/2002, che reca i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- il Regolamento (CE) n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA);
- il Regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- il D. Lgs. n. 190 del 5 aprile 2006, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002;
- il D. Lgs. 193 del 6 novembre 2007, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore;
- il D. Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008 ad oggetto "*Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004*";

- la DGR n. 2394 del 27 ottobre 2011, ad oggetto *Indirizzi operativi per l'esazione e la rendicontazione delle tariffe previste dal D. Lgs. 19.11.2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004"* – Allegato A Sezione 6. Direttiva alle ASL
- il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 che definisce la "Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione" delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

Preso atto che:

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27 all'art 2 (1) stabilisce che *"Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative"*;
- con DGR 518 del 29/03/21 "Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari" è stata individuata l'Autorità Competente Regionale, ai sensi dell'articolo 2 (1) D. Lgs 27 del 2 febbraio 2021, nel Dirigente pro tempore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale;
- La Regione Puglia con i Regolamenti Regionali n. 13/2009 e n.18/2020 ha declinato per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali l'organizzazione e le competenze ai sensi del D.lgs 502/92 nonché il sistema di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza nell'ambito degli stessi Dipartimenti ai sensi del DPCM del 12/01/2017;
- il D. Lgs n. 32 del 02 febbraio 2021 stabilisce all'art 1 comma 1 *"le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625"*;
- l'Articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 32/2021 stabilisce che le *"Autorità competenti [...] applicano e riscuotono le tariffe previste nel presente decreto"*;
- lo stesso Decreto, all'art. 1 comma 3, prevede che *"le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare*

adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea";

- l'Articolo n. 21 del D. Lgs. 32/2021 abroga il D. Lgs. 194/2008 e prevede che le relative disposizioni e le tariffe di competenza delle Regioni e delle ASL trovino applicazione sino al 31 dicembre 2021;

- La Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 ad oggetto "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" all'articolo 38 (3) dispone delle somme incassate ai sensi del D.lgs 194/08 per le attività di Controllo ai sensi del Reg. CE 882/04. Dette disposizioni alla luce dell'abrogazione del D.lgs 194/08 non più applicabili.;

- Con DGR n138 del 23/02/2016 sono state approvate le procedure concernenti gli alimenti particolari e gli additivi, aromi ed enzimi per il riconoscimento regionale degli stabilimenti ex D.P.R. 514/97 e ex D.lgs 111/92 , nell'ambito del Reg. CE 852/04;

- Con DGR n.612 del 21 maggio 2007 sono state approvate le procedure concernenti gli alimenti di origine animale per il riconoscimento regionale degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 853/04;

- Con DGR n. 2234 del 30 novembre 2013 sono state approvate le procedure concernenti i sottoprodotti di origine animale per il riconoscimento regionale degli stabilimenti ai sensi

- Con DGR n. 1122 del 04 giugno 2014 sono state approvate le procedure concernenti i mangimi per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 183/05;

- Con DGR n.1924 del 21 ottobre 2008 sono state approvate le procedure per la registrazione degli OSA Reg. CE 852/04 successivamente demandato agli adempimenti di cui al D.lgs 126/2016 concernente l'adozione di moduli unificati per la presentazione della SCIA.

Considerato che:

- la DGR n. 2394 del 27 ottobre 2011, in combinato disposto è applicabile sino 31 dicembre 2021, in virtù dell'abrogazione del D. Lgs. 194/2008;

- Con nota prot. AOO 082 n. 1451 del 19/03/2021 della Sezione PSB, Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, sono state emanate le prime disposizioni operative concernenti il D.lgs 32/21;

- il D.Lgs. 32/21 :

- disciplina ed estende gli ambiti di applicazione delle tariffe a carico degli operatori dei settori di cui all'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

- disciplina ed uniforma a livello nazionale le tariffe per le registrazioni, riconoscimenti ed autorizzazioni ai sensi della normativa di settore;

- disciplina ed uniforma le tariffe per ulteriori fattispecie di Controllo Ufficiale e Altre Attività Ufficiali (verifiche non programmate, su richiesta dell'operatore, per macellazione fuori macello per autoconsumo, ecc).

- Al riguardo si è reso necessario elaborare nuovi indirizzi uniformi da fornire alle Aziende Sanitarie Locali nonché ai Laboratori Ufficiali di Controllo ARPA PUGLIA e IZS PB in coerenza con il nuovo dispositivo legislativo nazionale;
- Con nota prot. AOO 082 n.1757 del 01/04/2021 sono state avviate interlocuzioni ed incontri con i referenti dei Dipartimenti di Prevenzione, delle Aree Gestione Risorse Finanziarie e delle Strutture Burocratico Legali delle AA.SS.LL. al fine di adeguare la normativa regionale in materia di modalità di finanziamento dei controlli ufficiali;
- Con nota prot. AOO 082 n.2370 del 07/05/2021 è stato costituito apposito gruppo di lavoro nonché avviate le relative attività di adeguamento della normativa regionale;
- Che il citato Gruppo di Lavoro composto da referenti regionali della Sezione PSB e delle Aziende Sanitarie Locali ha elaborato il documento di adeguamento della normativa regionale, **allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

di dover procedere, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 32/2021 citato, alla emanazione di nuove direttive alle AA.SS.LL. recanti gli indirizzi operativi, da applicare in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, in materia di esazione, trasferimento, rendicontazione ed impiego delle somme incassate per effetto del citato Decreto.

Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:

l'adozione degli - Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe di cui al D.Lgs. del 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117." nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse. - di cui all'Allegato A della presente Delibera che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d) e k), propone alla Giunta :

- di approvare quanto riportato in narrativa e qui riportati a farne parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- di approvare l'Allegato A recante *Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117." nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse.*;
- di dare mandato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della puntuale esecuzione della presente Direttiva, tra cui:
 - a. l'individuazione, con apposito atto deliberativo **entro il 31 dicembre 2021**, delle strutture ASL incaricate nonché i nominativi dei seguenti responsabili dei procedimenti:
 - referente per i rapporti con la Regione in materia di contabilizzazione e rendicontazione delle somme;
 - referente per i rapporti con la Regione in materia di trasferimento delle somme;
 - referente per i rapporti con la Regione in materia di contenzioso e di riscossione coattiva;
 - b. l'individuazione della struttura ASL e delle risorse deputate all'emissione delle bollette relative alle tariffe di cui al D.lgs 32/21;
 - c. l'individuazione della struttura ASL e l'assegnazione delle risorse necessarie:
 - per la divulgazione dell'informazione e relativa modulistica inerente l'obbligo, per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di trasmettere alla ASL l'autodichiarazione annuale e l'autovalutazione del rischio;
 - per l'adeguamento dei sistemi di riscossione delle tariffe per la registrazione degli OSA all'atto di presentazione della SCIA;
 - per la comunicazione, a tutti i SUAP dei Comuni di competenza, delle modalità di pagamento all'ASL delle tariffe di cui al punto precedente, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale;

- di incaricare il Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute e Benessere Animale, in caso di mancato adempimento da parte delle ASL, ai sensi dell'Art 15 (4) del D.lgs 32/21, di avviare le procedure per la nomina di un Commissario *ad acta*;
- di demandare al Dirigente della Sezione PSB la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento nonché l'aggiornamento dell'Allegato A anche in relazione all'eventuale evoluzione futura della disciplina in questione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
- di notificare e trasmettere il presente provvedimento a cura della sezione PSB alle Aziende Sanitarie Locali, ai Laboratori ufficiali di Controllo ARPA PUGLIA e IZS PB ed al Ministero della Salute;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO "Igiene degli Alimenti e Nutrizione Preventiva" (Pietro Pasquale) _____



Pasquale Pietro
02.11.2021
09:26:33
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (Onofrio MONGELLI) _____



MONGELLI
ONOFRIO
02.11.2021
09:47:36 UTC

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale (Vito MONTANARO) _____



Montanaro Vito
03.11.2021
18:35:04
GMT+00:00

L'Assessore con delega alla Sanità e Benessere Animale (Prof. Pietro Luigi LOPALCO) _____



LOPALCO
PIETRO LUIGI
04.11.2021
07:07:47 UTC

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in narrativa e qui riportati a farne parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- di approvare l'Allegato A recante *Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117." nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse.*;
- di dare mandato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della puntuale esecuzione della presente Direttiva, tra cui:
 - a. l'individuazione, con apposito atto deliberativo **entro il 31 dicembre 2021**, delle strutture ASL incaricate nonché i nominativi dei seguenti responsabili dei procedimenti:
 - referente per i rapporti con la Regione in materia di contabilizzazione e rendicontazione delle somme;
 - referente per i rapporti con la Regione in materia di trasferimento delle somme;
 - referente per i rapporti con la Regione in materia di contenzioso e di riscossione coattiva;
 - b. l'individuazione della struttura ASL e delle risorse deputate all'emissione delle bollette relative alle tariffe di cui al D.lgs 32/21;
 - c. l'individuazione della struttura ASL e l'assegnazione delle risorse necessarie:
 - per la divulgazione dell'informazione e relativa modulistica inerente l'obbligo, per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di trasmettere alla ASL l'autodichiarazione annuale e l'autovalutazione del rischio;
 - per l'adeguamento dei sistemi di riscossione delle tariffe per la registrazione degli OSA all'atto di presentazione della SCIA;
 - per la comunicazione, a tutti i SUAP dei Comuni di competenza, delle modalità di pagamento all'ASL delle tariffe di cui al punto precedente, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale;
- di incaricare il Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute e Benessere Animale, in caso di mancato adempimento da parte delle ASL, ai

sensi dell'Art 15 (4) del D.lgs 32/21, di avviare le procedure per la nomina di un Commissario *ad acta*;

- di demandare al Dirigente della Sezione PSB la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento nonché l'aggiornamento dell'Allegato A anche in relazione all'eventuale evoluzione futura della disciplina in questione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
- di notificare e trasmettere il presente provvedimento a cura della sezione PSB alle Aziende Sanitarie Locali, ai Laboratori ufficiali di Controllo ARPA PUGLIA e IZS PB ed al Ministero della Salute;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dalla pagina successiva segue l'Allegato A le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 dell'Allegato stesso alla pagina 53.



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. EMISSIONE DELLE TARIFFE E RISCOSSIONE DELLE SOMME.....	3
3.1 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina – Sezioni 1 e 3 dell’Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21	3
3.2 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura– Sezioni 2, 4 e 5 dell’Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21	5
3.3 Emissione delle tariffe forfettarie annue per gli OSA assoggettati di cui all’Allegato 2 Sezione 6 del D. Lgs. N. 32/21	8
3.4. Emissione delle tariffe forfettarie per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento) - Sezione 7 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.....	11
3.5. Emissione delle tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni - Sezione 8 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21	12
3.6. Emissione delle tariffe per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta – Art. 7 del D. Lgs. 32/21.....	14
3.7. Emissione delle tariffe per Controlli Ufficiali originariamente non programmati, Controlli Ufficiali e Altre Attività Ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall’Azienda Sanitaria Locale – Art. 9 del D. Lgs. N. 32/21	15
4. VERIFICA, CONTABILIZZAZIONE ED ULTERIORI ADEMPIMENTI	17
5. RIPARTIZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SOMME RISCOSSE AI SENSI DEL D. LGS. 32/21	18
6. IMPIEGO SOMME RISCOSSE AI SENSI DEL D. LGS. 32/21	20
7. RENDICONTAZIONE DELLE TARIFFE E L’IMPIEGO DI TUTTE LE SOMME RISCOSSE DAI LABORATORI UFFICIALI DI CONTROLLO	23
ALLEGATO 1	25
Modello 1	25
Modello 2	27
Modello 3	29
Modello 4	31

Modello 5	33
Modello 6	35
Modello 7	36
Modello 8	37
Modello 9	38
Modello 10	39
Modello 11	40
Modello 12	41
Modello 13	43
Modello 14	46
Modello 15	47
Modello 16	48
Modello 17	49
Modello 17 - bis	50
Modello 18	51
Modello 19	52
Modello 20	53

Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe di cui al D.Lgs. del 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse.

1. PREMESSA.

La normativa sancita dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (di seguito chiamato Decreto) entrato in vigore il 28 marzo 2021, costituisce il presupposto normativo di riferimento della presente direttiva. La citata normativa è diretta a disciplinare gli aspetti legati alla gestione delle modalità di finanziamento dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Non rientrano tra i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali di cui al D. Lgs. 32/2021 quelli condotti attraverso piani di monitoraggio e di sorveglianza nazionali per la verifica dei requisiti dello stato membro, e non del singolo operatore, per l'esportazione.

Le tariffe di cui al D.lgs. 32/21 sono a carico degli Operatori dei Settori interessati e **sono destinate e vincolate alle Autorità Competenti** (ai sensi dell'art 2 d.lgs. 27/21 e DGR 518/21 e s.m.i.) ed agli altri enti di cui agli art.li 14 e 15, e concorrono, in **aggiunta** alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse **umane, strumentali e finanziarie** necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura è diretta a disciplinare le attività poste in essere:

- dalle Aziende Sanitarie Locali, circa l'esazione delle tariffe previste nelle Sezioni da 1 a 9 dell'Allegato 2 e all'articolo 9 del Decreto nonché la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse;
- dai laboratori Ufficiali di Controllo ARPA Puglia e IZS PB circa la rendicontazione e l'impiego di delle somme riscosse:
 - o per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi ai sensi degli articoli 6 (16), 7 (1) e 9 (8) (9) del Decreto;
 - o ai sensi dell'articolo 15 del Decreto;

3. EMISSIONE DELLE TARIFFE E RISCOSSIONE DELLE SOMME

3.1 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina – Sezioni 1 e 3 dell'Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21

3.1.1a. Le tariffe di cui alla **Sezione 1** dell'Allegato 2 del Decreto si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale relativo all'attività di macellazione, ai seguenti stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004, Allegato III:

- Sezione I: macelli di ungulati domestici – SH
- Sezione II: macelli di pollame e lagomorfi – SH
- Sezione III: macelli di selvaggina di allevamento – SH

Al fine di porre in essere le attività necessarie, l'OSA è tenuto a concordare preventivamente con il Direttore SIAV B, sentito il veterinario ufficiale dello stabilimento e attraverso modalità che consenta la tracciabilità di ora e data della richiesta (ad esempio, a mezzo email), le giornate e gli orari di macellazione.

3.1.1b. Le tariffe di cui alla **Sezione 3** dell'Allegato 2 del Decreto si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale relativo all'attività di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV: centri di lavorazione della selvaggina - GHE, relativamente alla selvaggina cacciata o abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, come da normative nazionali e regionali sulla protezione della fauna omeoterma.

Al fine di porre in essere le attività necessarie, l'OSA è tenuto a concordare preventivamente con il Direttore SIAV B, sentito il veterinario ufficiale dello stabilimento e attraverso modalità che consenta la tracciabilità di ora e data della richiesta (ad esempio, a mezzo email), le giornate e gli orari di lavorazione della selvaggina.

3.1.2. Il SIAV B, sulla base dei dati comunicati all'Azienda Sanitaria Locale a cura del veterinario ufficiale, dopo l'espletamento delle attività, determina mensilmente (utilizzando i **Modelli 1 e 3** dell'Allegato 1) e applica la tariffa più favorevole tra:

- quella calcolata sulla base dei quantitativi di produzione (n. capi macellati / lavorati) come previsto dalle Sezioni 1 e 3;

- quella calcolata su base oraria, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, considerando l'ispezione *ante e post mortem*.

Qualora, per richiesta dell'Operatore, il Controllo Ufficiale si esegua:

- tra le 18,00 e le 6,00;

- in giornata festiva;

- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del Controllo Ufficiale o dell'altra attività ufficiale;

alla tariffa oraria è applicata la maggiorazione del 30% e non si applica la previsione della tariffa più favorevole.

Qualora l'OSA effettui più attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione.

Alla tariffa più favorevole per l'operatore va applicata la maggiorazione dello 0,50%, come previsto all'articolo 8 (4) del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte secondo le modalità previste all'art. 10 (2) e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa *“è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti”*.

3.1.3. Con periodicità almeno trimestrale, il SIAV B (o struttura delegata) notifica all'OSA la richiesta di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.1.2.

3.1.4. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della bolletta, il SIAV B (o struttura delegata) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

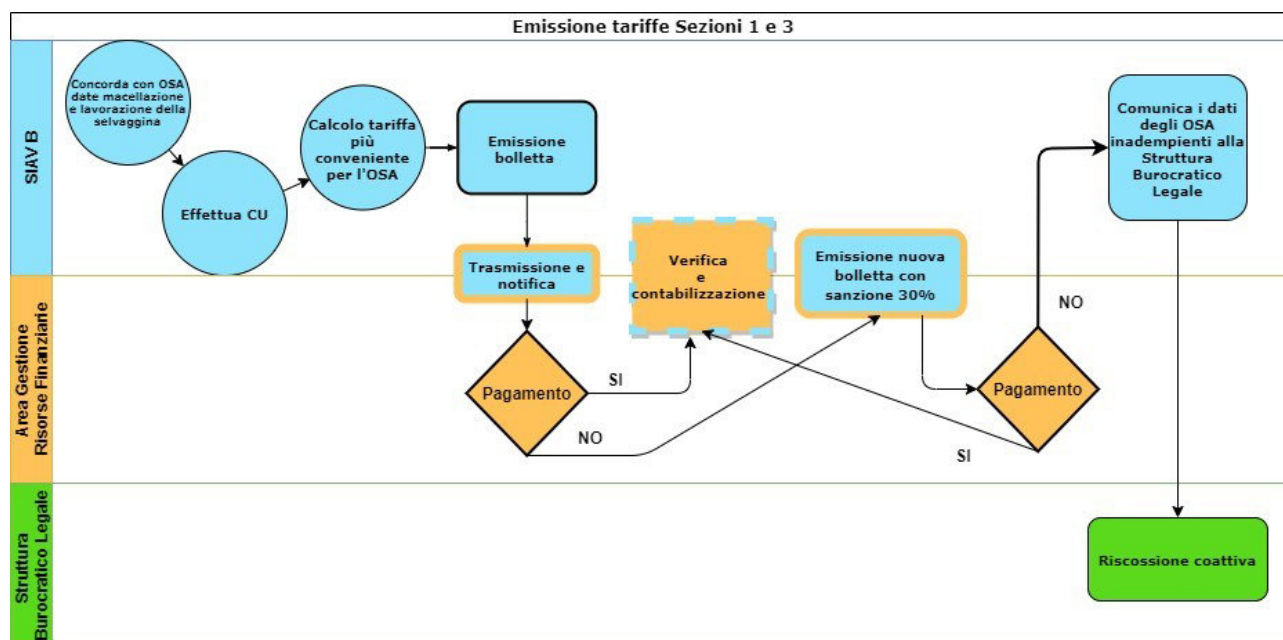
3.1.5. Decorso 60 giorni dal ricevimento della nuova richiesta di pagamento, concretizzatosi il reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il SIAV B comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie alla Struttura burocratico legale dell'ASL per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Il Direttore del SIAV B, contestualmente alla comunicazione alla Struttura Burocratico Legale dell'ASL ai fini dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, dispone che il Veterinario Ufficiale dello stabilimento sospenda i Controlli Ufficiali e dispone la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina, notificandola al legale rappresentante dello stesso e dandone immediatamente comunicazione all'autorità Competente Regionale per gli adempimenti di propria competenza.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui l'immobile e/o la gestione dell'immobile sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Locale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

L'operatore subentrante in sede di presentazione di istanza di volturazione del Riconoscimento Reg. CE 853/04 deve produrre autocertificazione e documentazione da cui risulti la regolarità dei pagamenti nei confronti della ASL per i contributi derivanti dalla precedente gestione.

3.1.6. Flow chart riepilogativo:



3.2 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura– Sezioni 2, 4 e 5 dell'Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21

3.2.1a. Le tariffe di cui alla Sezione 2, Allegato 2 del D. Lgs. 32/21 si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezioni I, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – CP
- Sezioni II, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata – CP

3.2.1b. Le tariffe di cui alla Sezione 4, Allegato 2 del D. Lgs. 32/21 si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX:

- Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP
- Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico – PP

3.2.1c. Le tariffe di cui alla Sezione 5, Allegato 2 del D. Lgs. 32/21 si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

a) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi - FFPP

b) Sezione VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all'ingrosso - WM

c) Sezione VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste – AH

3.2.2. Gli OSA di cui alle Sezioni 2, 4 e 5 sono tenuti a trasmettere al SIAV B, entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati produttivi del mese precedente calcolati come

- quantità di carni e latte introdotte negli stabilimenti

ovvero

- come quantità di prodotti della pesca immessi sul mercato dallo stabilimento.

Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui alla Sezione 4, Allegato 2, la tariffa deve intendersi riferita ai quantitativi di latte sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico, ad esclusione di quelli eventualmente destinati ad altra trasformazione (ad esempio la caseificazione) nello stesso stabilimento, indipendentemente che siano stati sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico.

Per uno stesso quantitativo di latte crudo sottoposto sia a standardizzazione sia a trattamento termico nello stesso stabilimento, la tariffa di cui alla Sezione 4, Allegato 2 si applica una sola volta.

Sulla base dei dati comunicati dall'OSA e delle ore impiegate per l'espletamento delle attività da parte dei veterinari del SIAV B, si applica (utilizzando i **Modelli 2, 4 e 5** dell'Allegato 1) la tariffa più favorevole tra:

- quella calcolata sulla base dei quantitativi di produzione (carne e latte introdotti e lavorati, prodotti ittici immessi in commercio) come previsto dalle Sezioni 2, 4 e 5;

- quella calcolata su base oraria, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00.

Qualora, per richiesta dell'Operatore, il Controllo Ufficiale si esegua:

- tra le 18,00 e le 6,00;

- in giornata festiva;

- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del Controllo Ufficiale o dell'altra attività ufficiale;

alla tariffa oraria è applicata la maggiorazione del 30% e non si applica la previsione della tariffa più favorevole.

La tariffa si applica in riferimento all'arco temporale di un mese nel corso del quale è/sono stato/i effettuato/i il/i Controllo/i Ufficiale/i. Pertanto, è possibile effettuare il confronto tra i due parametri per determinare la tariffa più favorevole. Qualora l'OSA **ometta di comunicare** i dati produttivi mensili, nel mese di riferimento, si applica esclusivamente la tariffa oraria, calcolata ai sensi dell'articolo 10 (2) del Decreto.

Qualora l'OSA effettui più attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2.

Alla tariffa più favorevole per l'operatore va applicata la maggiorazione dello 0,50%, come previsto all'articolo 8 comma 4 del Decreto.

In caso un Laboratorio di sezionamento, di cui alla Sezione 2, sia altresì riconosciuto ai sensi della Sezione 6 come "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", i dati produttivi sono calcolati sulla base delle quantità di carne commercializzate come carne fresca anziché di quantità di carne introdotte ed è esclusa, pertanto, l'applicazione della tariffa più favorevole.

Per i Laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, il SIAV B, fatto salvo quanto previsto all'art 8 (1) e art. 9 (1) del Decreto, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:

- la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti di cui all'allegato II Sezione 2 sommate alle tariffe delle Sezioni 1 e/o 3 e

- la tariffa su base oraria, calcolata ai sensi dell'art 6 (1) e (2) per il Controllo Ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento (ore impiegate

nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, considerando l'ispezione *ante* e *post mortem*)

Qualora l'OSA **ometta di comunicare** i dati produttivi mensili, nel mese di riferimento, si applica esclusivamente la tariffa oraria, calcolata ai sensi dell'articolo 10 (2) del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte secondo le modalità previste all'art. 10 (2) e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa *“è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti”*.

3.2.3. Con periodicità almeno trimestrale, il SIAV B (o struttura delegata) notifica all'OSA la richiesta di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.2.2.

3.2.4. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il SIAV B (o struttura delegata) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

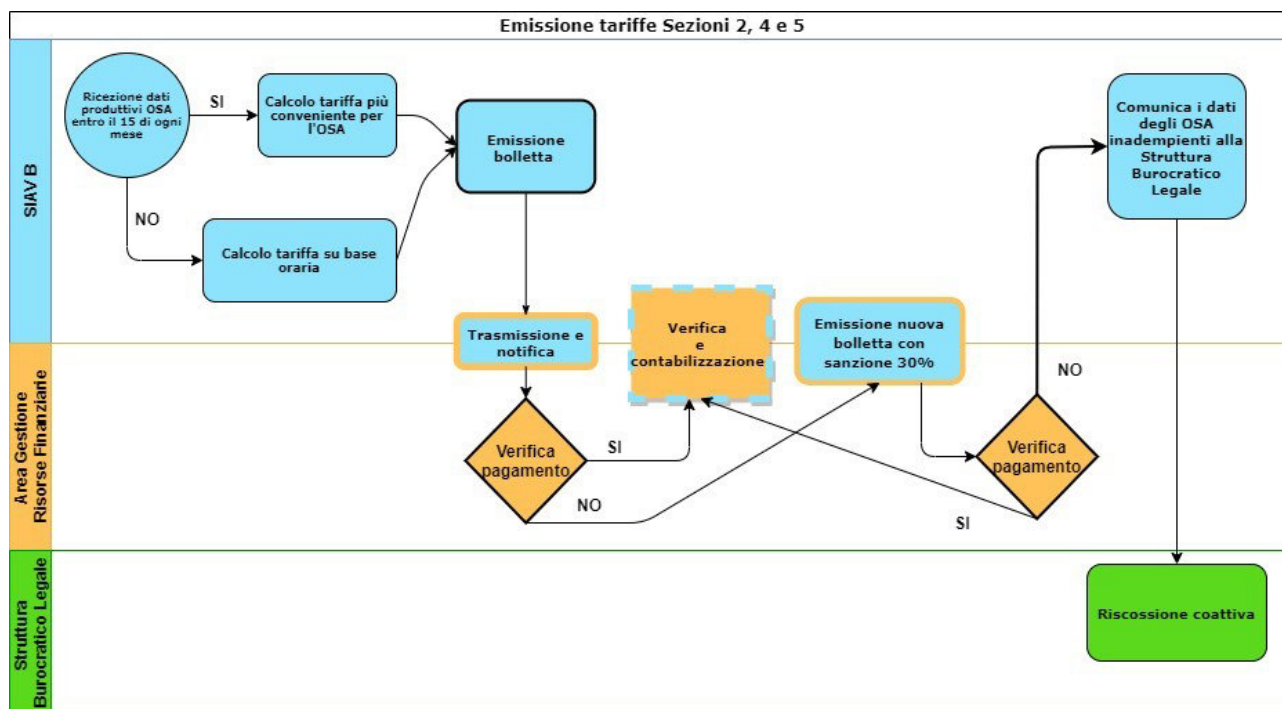
3.2.5. Decorso 60 giorni dal ricevimento della nuova richiesta di pagamento, concretizzatosi il reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il SIAV B (o struttura delegata) comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie alla Struttura burocratico legale dell'ASL per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva

Contestualmente alla comunicazione alla Struttura Burocratico Legale dell'ASL ai fini dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, il Direttore del SIAV B dispone che si sospendano i Controlli Ufficiali su richiesta e ne dà immediata comunicazione all'autorità Competente Regionale per gli adempimenti di propria competenza.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui l'immobile e/o la gestione dell'immobile sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Locale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

L'operatore subentrante in sede di presentazione di istanza di volturazione del Riconoscimento Reg. CE 853/04 deve produrre autocertificazione e documentazione da cui risulti la regolarità dei pagamenti nei confronti della ASL per i contributi derivanti dalla precedente gestione.

3.2.6. Flow chart riepilogativo:



3.3 Emissione delle tariffe forfetarie annue per gli OSA assoggettati di cui all'Allegato 2 Sezione 6 del D. Lgs. N. 32/21

3.3.1 Obblighi degli Operatori

L'operatore del settore alimentare (OSA) appartenenti a categorie di attività assoggettabile (anche potenzialmente) è obbligato a trasmettere **entro e non oltre il mese di Gennaio** (dell'anno di riferimento per l'applicazione della tariffa) ai Servizi competenti SIAN / SIAV B, l'autodichiarazione di cui al **Modello 12** per il primo anno di applicazione nonché per ogni successiva annualità nel caso in cui intervengano variazioni:

- sulla Assoggettabilità / non assoggettabilità alle tariffe forfetarie annue
- sulla tipologia di attività svolta di cui alla Tabella A, Sezione 6 Allegato II del Decreto.

Per tutte le restanti variazioni riguardanti i dati anagrafici che prevedono una nuova notifica di aggiornamento SCIA, il Dipartimento di Prevenzione procede d'ufficio agli aggiornamenti delle banche dati degli OSA assoggettati.

3.3.2 Procedure per l'individuazione degli OSA assoggettabili alle tariffe forfetarie

Le AA.SS.LL. della Regione Puglia provvedono a dare la massima divulgazione dell'informazione (sito web Aziendale, CCIAA, Ordini professionali ecc., SUAP/Comuni) relativa all'obbligo di trasmettere l'autodichiarazione annuale per tutti gli Operatori del Settore Alimentare di cui alla Tabella A, Sezione 6 Allegato II del Decreto.

Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., rende disponibile, anche attraverso il sito web istituzionale, a ciascun'OSA la cui attività è assoggettabile, anche potenzialmente, tra quelle specificate nell'allegato 2 sezione 6 del D. Lgs. 32/21 (con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2) , la seguente documentazione:

- una informativa (facsimile - Modello 11 Allegato 1);
- il modulo di autodichiarazione (Modello 12 Allegato 1);
- il modulo di autovalutazione del coefficiente di rischio specifico per ciascun stabilimento sotto il proprio controllo (Modello 13 Allegato 1).

Entro il mese di Febbraio 2022, il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., attraverso strutture di Staff della Direzione e dei Servizi SIAN e SIAV B, a partire dalle precedenti banche dati ex D.lgs. 194/08, verifica i dati trasmessi dagli OSA ed elabora un elenco puntuale degli OSA assoggettati alle tariffe di cui

allegato 2 sezione 6 del D.Lgs. 32/21. Detto elenco deve contenere, per ogni stabilimento di ciascun OSA, tutti i dati anagrafici, fiscali e relativo livello di rischio (basso, medio o alto) utile all'emissione della bolletta di pagamento.

Entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di prima applicazione, aggiorna con frequenza appropriata l'elenco puntuale degli OSA assoggettati alle tariffe di cui allegato 2 sezione 6 del D.Lgs. 32/21.

Il Dipartimento di Prevenzione, a seconda delle situazioni rilevate, avvia contestualmente le procedure di seguito indicate:

a) Per mancato riscontro da parte dell'OSA, entro la data prevista

Qualora l'OSA non abbia dato riscontro alla nota di cui al precedente punto 3.3.2 attraverso l'invio del modello di autodichiarazione, i Direttori dei Servizi competenti predispongono elenchi positivi degli OSA che non hanno trasmesso riscontro. Detti elenchi saranno trasmessi dal Direttore del Dipartimento/Direzione Generale, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, alla Guardia di Finanza per le eventuali verifiche che la stessa vorrà disporre.

Nel caso di accertata assoggettabilità dell'OSA, il Dipartimento di Prevenzione invia una nota a mezzo certo (**Modello 14**), di richiesta di versamento della tariffa dovuta, per ciascun anno di omessa autodichiarazione, corredata di relativa bolletta aumentata degli interessi legali maturati.

b) Per riscontro di non assoggettabilità da parte dell'OSA, entro la data prevista

Qualora l'OSA fornisca riscontro mediante autodichiarazione di non assoggettabilità al regime tariffario di cui al D. Lgs. 32/21, il Dipartimento di Prevenzione registra quanto dichiarato, facendo riserva di attivare le verifiche per tutti gli OSA per i quali si pone un sospetto, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza ovvero di altri strumenti e convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.

c) Riscontro di assoggettabilità da parte dell'OSA, entro la data prevista

Qualora l'OSA fornisca riscontro dichiarando la propria assoggettabilità al regime tariffario di cui al D. Lgs. 32/21, il Dipartimento di Prevenzione registra quanto dichiarato e provvede a quantificare la tariffa dovuta in riferimento a quanto previsto dall'Allegato 2 sezione 6 del D.Lgs. 32/21.

3.3.3 Calcolo delle tariffe

In sede di prima applicazione, tutti gli OSA assoggettati alla tariffa in oggetto verseranno la quota corrispondente al livello di rischio basso di cui alla Tabella A, Sezione 6 Allegato II del Decreto.

A partire dal secondo anno di applicazione, invece, gli OSA verseranno la tariffa prevista sulla base del coefficiente di rischio stabilito dalle AA.SS.LL. a seguito di:

- valutazione del coefficiente di rischio specifico applicato al primo Controllo Ufficiale espletato (*ex post*) oppure
- valutazione dei dati forniti dall'OSA in sede di trasmissione del modello di autovalutazione oppure
- valutazione di rischio *ex ante*, applicata dall'Autorità Competente Locale sulla base della tipologia di attività e dei dati pregressi in possesso della stessa Autorità.

L'importo indicato dalla Sezione 6 deve essere maggiorato dello 0,50% per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del Decreto.

Qualora l'OSA effettui nello stabilimento in analisi sia attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, sia attività previste dalla Sezione 6, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione.

Qualora l'OSA effettui nello stabilimento in analisi più attività tra quelle previste dalla Sezione 6, si applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività con il livello di rischio maggiore, come previsto dal comma 9 dell'articolo 6 del Decreto.

Le tariffe sono applicate a prescindere dall'effettiva esecuzione del Controllo Ufficiale.

Le tariffe non si applicano agli Operatori la cui attività è iniziata in data successiva al 1° luglio dell'anno precedente alla trasmissione dell'autodichiarazione.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa “è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti”.

3.3.4 Emissione bollette

Il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL, nelle more dell'organizzazione delle attività di emissione e trasmissione delle bollette con proprio personale tecnico/amministrativo, può trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie gli elenchi degli stabilimenti degli OSA assoggettati alla tariffa forfettaria di cui alla Sezione 6, completi di tutti i dati anagrafici e fiscali nonché del livello di rischio “corrente” per l'annualità in corso.

Il Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie delegata, **entro il 31 marzo** di ogni anno, invia la notifica di pagamento (**Modello 15** Allegato 1), a mezzo certo secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante la specifica del termine ultimo per il pagamento della tariffa fissato **in 60 giorni** dalla notifica di richiesta di pagamento e recante, in allegato, la “bolletta” (**Modello 16**).

Per gli anni successivi al primo, qualora non ci fossero variazioni delle informazioni richieste circa l'assoggettabilità, le AA.SS.LL. emetteranno la richiesta di pagamento sulla base delle ultime informazioni disponibili.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D. Lgs. 32/21, gli Operatori delle piattaforme di distribuzione degli alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei *cash and carry*, sono sempre soggetti al pagamento delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 6 comma 10 del Decreto.

Al fine della individuazione del Servizio procedente nei confronti degli OSA assoggettati o assoggettabili, si fa riferimento al principio della competenza (Servizio competente esclusivo), così come dichiarato dall'allegato al Regolamento Regionale n.13/2009. Per gli OSA assoggettati o assoggettabili che trattano alimenti sia di origine vegetale che di origine animale, il Servizio procedente è il Servizio competente prevalente individuato nel Piano Locale dei Controlli dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa intesa con i competenti Direttori dei Servizi, secondo il principio del Servizio prevalente e del Servizio concorrente.

L'OSA, effettuato il versamento nei tempi previsti, dovrà far pervenire al Servizio competente della ASL, in tempi brevi, l'attestazione di avvenuto versamento. Gli importi delle tariffe sono versati dall'OSA alla ASL competente per territorio rispetto alla sede operativa dell'attività attraverso le modalità indicate nella richiesta di pagamento.

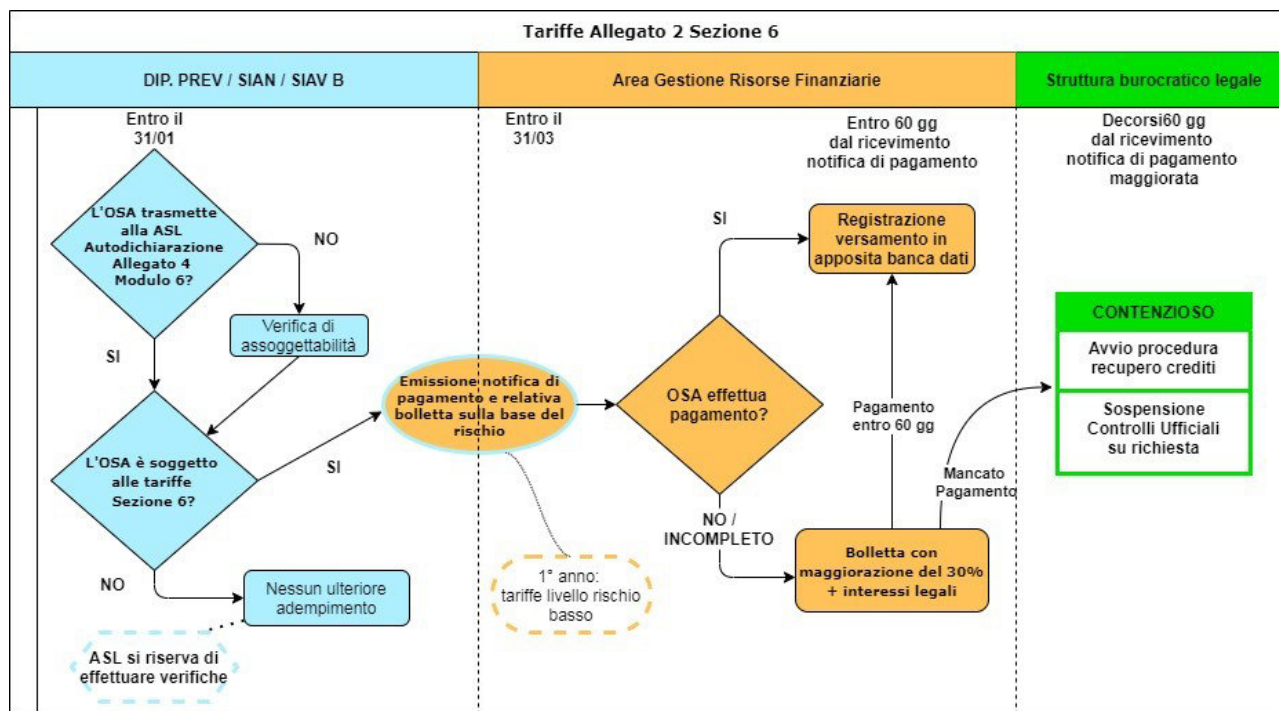
3.3.5 Procedure per la verifica dei pagamenti e per l'omesso o incompleto pagamento

Qualora l'OSA, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della nota corredata di relativa bolletta, non provveda al versamento completo della tariffa, il Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie delegata provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento (**Modello 17** o **Modello 17-bis** Allegato 1) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

Decorso 60 giorni dalla notifica della seconda richiesta di pagamento, qualora l'OSA non abbia provveduto al versamento della tariffa richiesta, il Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie delegata invia la documentazione degli OSA inadempienti alla Struttura burocratico legale, la quale attiva le procedure di riscossione coattiva ai sensi del comma 4 dell'art.17 del D.Lgs. 32/21.

Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4 art 17 del Decreto, il Dipartimento di Prevenzione sospende i controlli ufficiali su richiesta (tra cui le Certificazioni per l'export). Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui lo stabilimento e/o la gestione dello stesso sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Locale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

3.3.6. Flow chart riepilogativo:



3.4. Emissione delle tariffe forfettarie per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento) - Sezione 7 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21

3.4.1. Le tariffe di cui alla Sezione 7 dell'Allegato 2 al Decreto si applicano, a seguito di richiesta da parte dell'OSA interessato, a seguito di ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori dal macello.

3.4.2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente, espletata l'ispezione, provvede a comunicare al SIAV B i dati necessari al calcolo della tariffa e all'emissione della notifica di pagamento (**Modello 7** Allegato 1), che sarà oggetto di notifica di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da parte dell'ASL. La tariffa è applicata a prescindere dall'esito dell'ispezione ed è comprensiva della certificazione prevista. La tariffa è maggiorata dello 0,50%, come previsto all'articolo 8 comma 4 del Decreto.

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.4.2.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa "è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti".

3.4.3. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il SIAV B (o struttura delegata) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

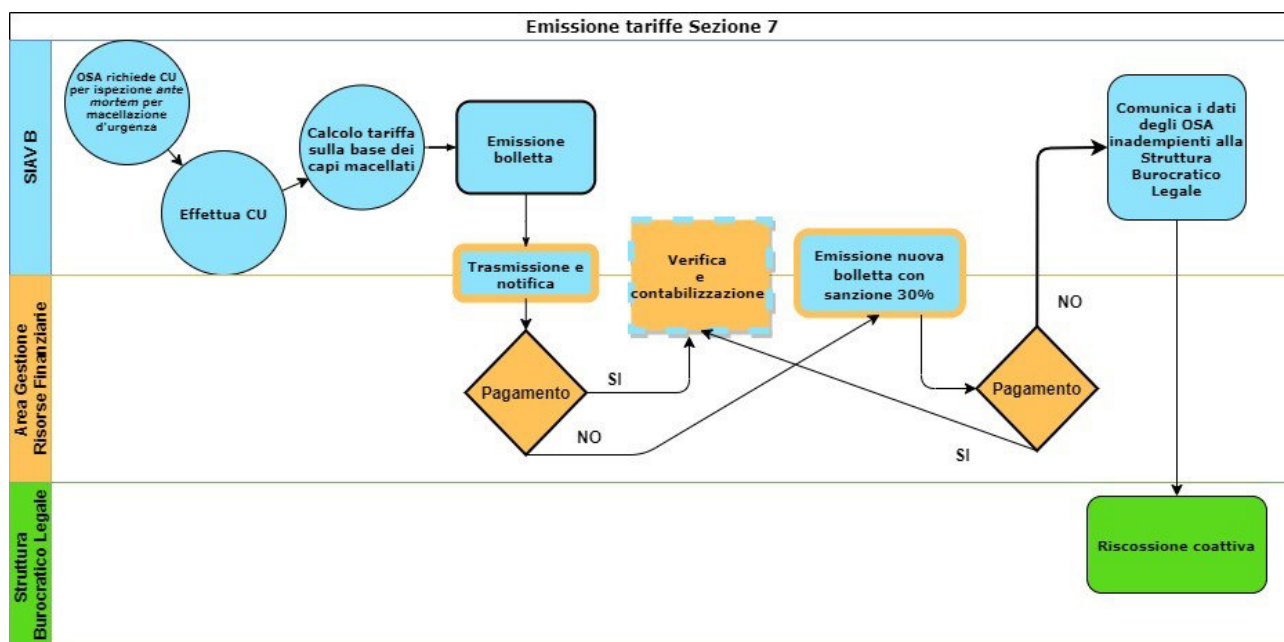
3.4.4. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il SIAV B comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie alla Struttura burocratico legale dell'ASL per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'ASL sospende i Controlli Ufficiali su richiesta.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui l'immobile e/o la gestione dell'immobile sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo

d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Locale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

3.4.5. Flow chart riepilogativo:



3.5. Emissione delle tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni - Sezione 8 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21

3.5.1. Nella Sezione 8 dell'Allegato 2 del Decreto sono previste le tariffe per il **riconoscimento** (condizionato e definitivo) degli Operatori e i relativi aggiornamenti, operanti nei seguenti settori:

- alimenti di cui all'art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004 e di cui all'art. 148 del Reg. (UE) n. 2017/625, in relazione al riconoscimento degli stabilimenti secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004;
- mangimi di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 e art. 79, par. 2 let. b) del Reg. (UE) n. 2017/625;
- sottoprodotti di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- sanità animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli artt. da 94 a 100 e da 176 a 184 del Reg. (UE) 2016/429.

La tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle Autorizzazioni (diverse dal riconoscimento) è invece calcolata su base oraria ai sensi del art 10 comma 2 del D.lgs 32/21.

3.5.2a. Per il rilascio del riconoscimento e per il suo aggiornamento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'OSA è tenuto al pagamento, a seguito di notifica da parte della ASL (**Modello 8** Allegato 1), secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla Sezione 8.

Qualora il Controllo Ufficiale effettuato dai Servizi dell'ASL territorialmente competente ecceda la durata di 3 ore (2 ore in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento), il Dipartimento di Prevenzione trasmette all'OSA (prima della conclusione del procedimento) un'ulteriore richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., calcolata su base oraria (**Modello 10** Allegato 1), ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto per le ore di controllo eccedenti, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, in giornate festive o con richiesta dell'operatore inferiore alle 24 ore la data prevista per il Controllo Ufficiale. La tariffa aggiuntiva su base oraria è riscossa direttamente dalla ASL e non è oggetto di trasferimento ad altri Enti secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte secondo le modalità previste all'art. 10 (2) e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa *“è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti”*.

3.5.2b. Sulla base della normativa regionale di riferimento, per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza necessità di sopralluogo, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'OSA è tenuto al pagamento della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla Sezione 8 secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

3.5.2c. Per la registrazione e il relativo aggiornamento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'OSA è tenuto al pagamento della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla Sezione 8 a favore dell'ASL territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

All'atto della ricezione della SCIA a far data dal 01/01/2022, le Autorità Competenti Locali, per tutte le notifiche effettuate, verificano il contestuale avvenuto pagamento della tariffa forfettaria (€ 20,00) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e disposte dal SUAP competente per territorio.

3.5.3. Il procedimento finalizzato al rilascio del riconoscimento, dei relativi aggiornamenti o di rilascio delle autorizzazioni può essere avviato a conclusione dall'Autorità regionale se l'OSA ha effettuato il pagamento completo alla ASL (tariffe forfettarie ed eventuali tariffe su base oraria). Qualora entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento l'OSA non provveda, il Dipartimento di Prevenzione provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

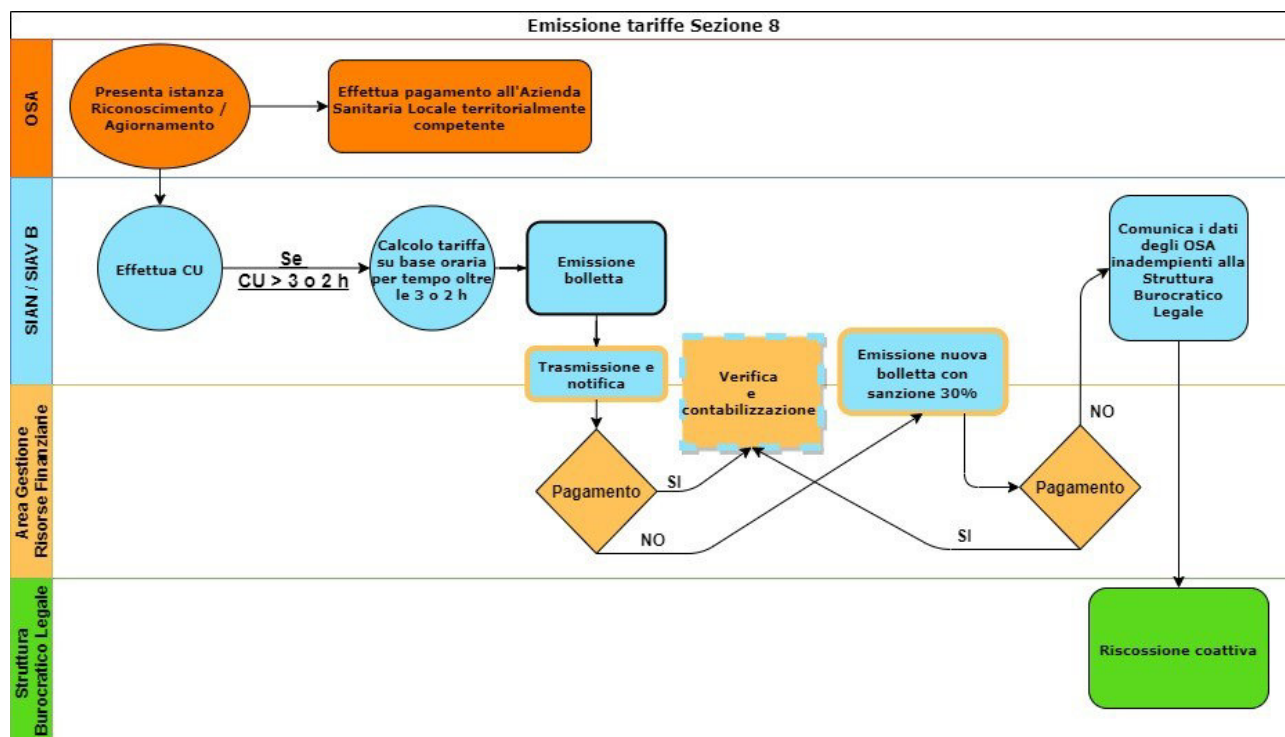
In caso di reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il Dipartimento di Prevenzione comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie alla Struttura burocratico legale per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'ASL sospende i Controlli Ufficiali su richiesta.

3.5.5. La tariffa per l'aggiornamento della registrazione e del riconoscimento non è dovuta nel caso di:

- sospensione o revoca del riconoscimento;
- sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
- variazione della toponomastica;
- variazione di rappresentante legale di società di capitali.

3.5.4. Flow chart riepilogativo:



3.6. Emissione delle tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta – Art. 7 del D. Lgs. 32/21

3.6.1. Per l'ispezione effettuata dal veterinario del SIAV B, su richiesta dell'interessato, in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo ovvero animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, si applica per ogni seduta di macellazione la tariffa prevista dalla Sezione 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

3.6.2. Per il primo animale sottoposto a macellazione, si applica la tariffa forfettaria di cui alla lettera a) della Sezione 9 comprensiva delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, si applica la tariffa forfettaria di cui alla lettera b) della Sezione 9.

3.6.3. Una volta espletate le attività, il SIAV B (ovvero struttura delegata) applica la tariffa, ottenuta sommando la tariffa forfettaria per il primo animale oggetto di macellazione e la tariffa per gli eventuali animali successivi al primo, e provvede all'emissione della richiesta di pagamento (**Modello 9** Allegato 1) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.6.2.

Il Decreto prevede che, ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica, in caso di macellazione di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'IZS.

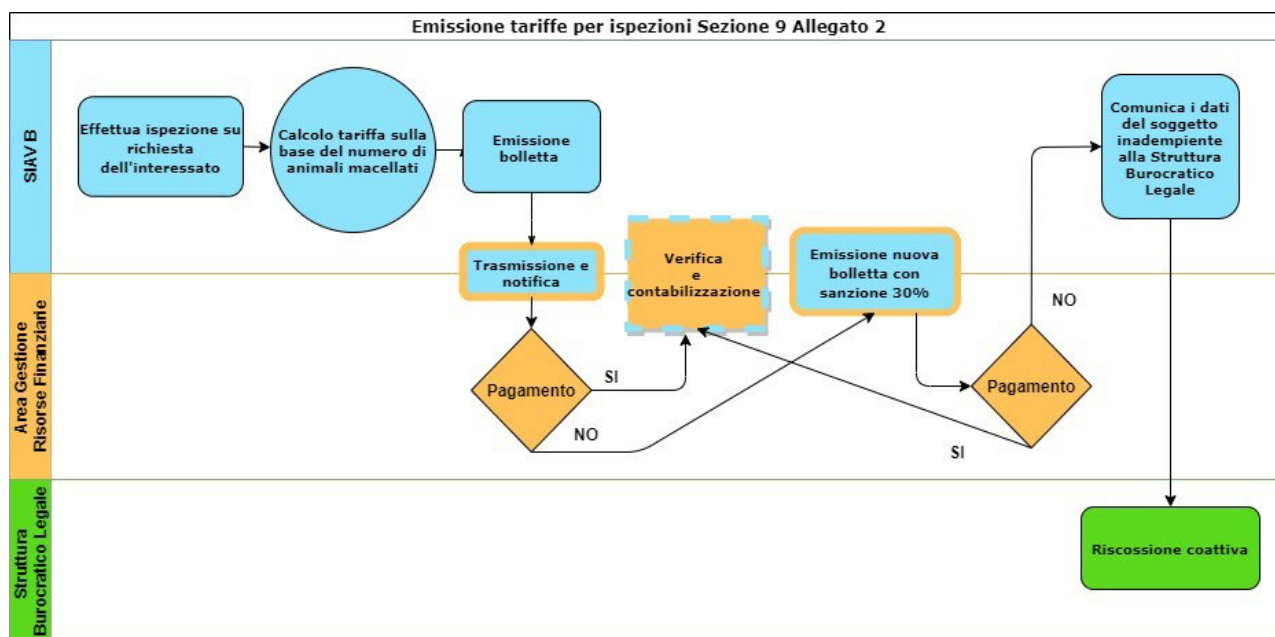
Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa "è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti".

3.6.4. L'interessato è tenuto al pagamento della tariffa entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'interessato non provveda al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il SIAV B (ovvero struttura delegata) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le

modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

3.6.5. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'interessato, il SIAV B comunica i dati del soggetto inadempiente e tutte le informazioni necessarie alla Struttura burocratico legale dell'ASL per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

3.6.6. Flow chart riepilogativo:



3.7. Emissione delle tariffe per Controlli Ufficiali originariamente non programmati, Controlli Ufficiali e Altre Attività Ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale – Art. 9 del D. Lgs. N. 32/21

3.7.1. Per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati, ossia quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché per i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali su richiesta dell'OSA, di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto,), effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 (1) del D.Lgs. 32/2021, si applica la tariffa oraria prevista della Sezione 1 dell'Allegato 3 al Decreto.

Rientrano nella presente disposizione i Controlli Ufficiali originariamente non programmati in materia di:

- Alimenti e sicurezza alimentare;
- Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
- Mangimi;
- Salute animale;
- Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- Benessere degli animali;
- Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Qualora i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali siano poste in essere a seguito di un reclamo o di un sospetto di non conformità, la tariffa si applica solo a seguito di accertamento della non conformità e solo all'Operatore che ha generato la non conformità. La tariffa, inoltre, si applica anche per i Controlli Ufficiali di *follow-up* sull'Operatore che ha generato la non conformità.

Non rientrano tra i controlli ufficiali originariamente non programmati quelli effettuati nell'ambito di allerte, ad eccezione dei controlli ufficiali sugli operatori responsabili di non conformità che ha dato origine all'allerta.

3.7.2. Una volta espletate le attività, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione applica la tariffa, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, in giornate festive o con richiesta inferiore alle 24 ore la data prevista

per lo svolgimento dell'attività, aumentata dell'importo delle eventuali analisi di laboratorio, prove e diagnosi, nonché dello 0,50% come previsto all'articolo 8 comma 4 del Decreto, e la trasmette all'OSA.

In caso di Controllo Ufficiale non programmato, svolto tra le 18,00 e le 6,00 o in giorni festivi, non si applica la maggiorazione del 30%. Il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione (ovvero struttura delegata) provvede all'emissione della richiesta di pagamento (**Modello 10** Allegato 1) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

In caso il Controllo Ufficiale a seguito di riscontrata non conformità si svolga di occasione di Controllo Ufficiale programmato la tariffa in oggetto non si applica.

Qualora l'Operatore richieda il rilascio di un certificato o attestazione che richiede l'effettuazione di un Controllo Ufficiale, e questo si svolga nell'ambito di un Controllo Ufficiale programmato previsto per le Sezioni da 1 a 5, le ore impiegate sono tariffate separatamente e aggiunte alla tariffa più vantaggiosa per l'Operatore.

Qualora il rilascio di un certificato/attestazione non richieda l'effettuazione di un Controllo Ufficiale presso la sede dello stabilimento, la tariffa oraria viene calcolata considerando il tempo dedicato all'esame documentale propedeutico al rilascio del certificato/attestazione.

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.7.2.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, co. 1, L. 136/91 in quanto la stessa *“è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti”*.

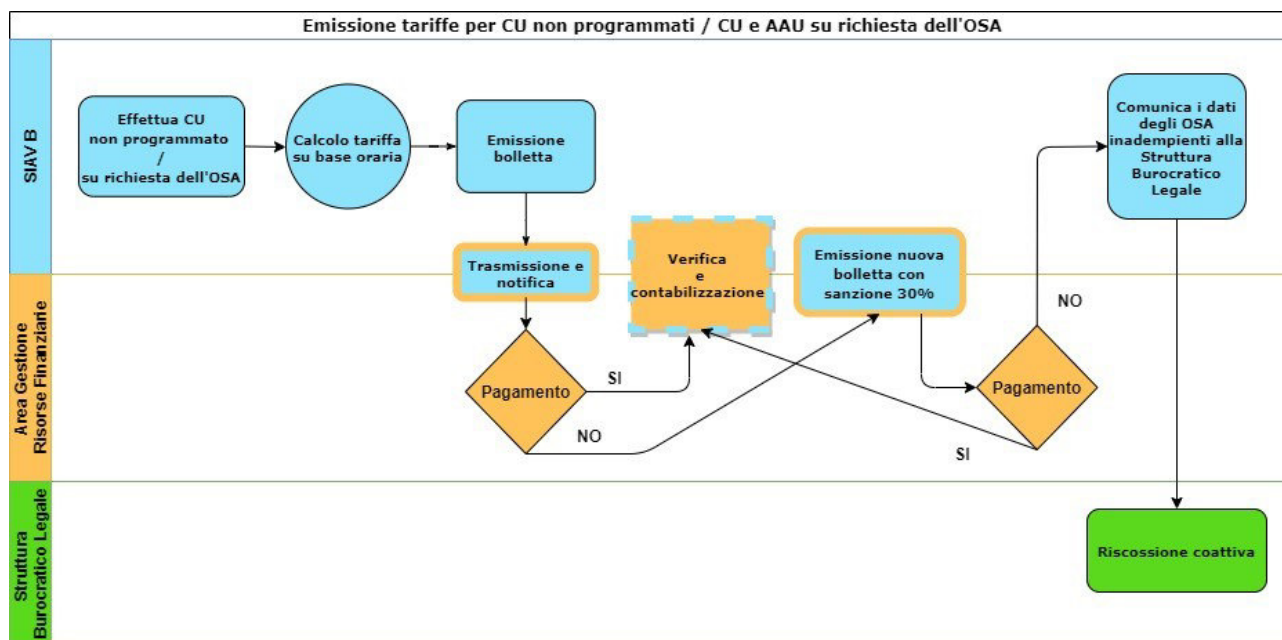
3.7.3. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi.

3.7.4. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie alla Struttura burocratico legale dell'ASL per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'ASL sospende i Controlli Ufficiali su richiesta.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui lo stabilimento e/o la gestione dello stesso sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Locale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

3.7.6. Flow chart riepilogativo:



4. VERIFICA, CONTABILIZZAZIONE ED ULTERIORI ADEMPIMENTI

4.1 I Servizi (SIAN, SIAV A, B e C), salvo delega all'Area Gestione Risorse Finanziarie, a seguito di emissione della notifica di pagamento, trasmettono tutti i relativi dati all'Area Gestione Risorse Finanziarie, affinché provveda alla contabilizzazione del credito verso l'Operatore.

4.2 L'Area Gestione Risorse Finanziarie è responsabile della verifica del pagamento da parte dell'Operatore nei termini previsti e informa il Servizio che ha emesso la bolletta dell'avvenuto pagamento, affinché possa procedere con gli ulteriori adempimenti del caso.

4.3 In caso di inadempimento da parte dell'Operatore nei termini previsti (60 giorni), sulla base degli accordi interni, l'Area Gestione Risorse Finanziarie:

- provvede ad applicare la maggiorazione del 30% a titolo di sanzione, oltre interessi legali, e notifica all'OSA la richiesta di pagamento;

ovvero

- trasmette al Servizio competente (SIAN, SIAV A, B o C), qualora non delegata dal citato Servizio, tutte le informazioni necessarie per l'emissione della notifica di pagamento della maggiorazione del 30% a titolo di sanzione, oltre interessi legali.

4.4 Ai sensi dell'articolo 13 (14) del Decreto, l'Area Gestione Risorse Finanziarie provvede trimestralmente alla contabilizzazione delle somme relative alle richieste di pagamento emesse e le rileva su uno o più conti di contabilità generale dedicati e meglio dettagliati al paragrafo 5.

5. RIPARTIZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. 32/21

5.1 Responsabilità

5.1.1. I Direttori Generali delle AA.SS.LL., in raccordo con la Direzione Amministrativa ASL e con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, a mezzo di specifico atto deliberativo:

- incaricano il Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie, se delegata, delle procedure di contabilizzazione e rendicontazione delle tariffe introitate individuano un dirigente/funziionario, del citato Dipartimento/Area, responsabile dei correlati procedimenti con ruolo di *“referente per i rapporti con la Regione in materia di contabilizzazione e rendicontazione delle somme”*;
- incaricano l'Area Gestione Risorse Finanziaria delle procedure di trasferimento delle tariffe introitate nonché individuano un dirigente/funziionario, della citata Area, responsabile dei correlati procedimenti con ruolo di *“referente per i rapporti con la Regione in materia di trasferimento delle somme”*;
- incaricano la Struttura burocratico-legale delle procedure di contenzioso e riscossione coattiva nonché individuano un dirigente/funziionario responsabile, della citata Struttura, con ruolo di *“referente per i rapporti con la Regione in materia di contenzioso e di riscossione coattiva”*;

5.1.2. La Deliberazione del Direttore Generale, in argomento, dovrà essere trasmessa al competente Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento della Salute della Regione Puglia garantendo altresì l'aggiornamento delle informazioni in caso di variazione dei nominativi dei referenti.

5.2 Criteri di ripartizione e rendicontazione delle somme rimosse:

5.2.1 La struttura responsabile della contabilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione del Decreto è tenuta a rilevare le somme oggetto di bollettazione nei seguenti conti di contabilità generale dedicati.

Detti fondi devono intendersi specifici e destinati ad accogliere solo le somme rivenienti dall'applicazione del Decreto, mantenendole ben distinte dalle restanti somme di cui all'articolo 38 (3) della L.R. 4 /10 e s.m.i..

➤ **conto n. 76410000030 - Somme rimosse e da ripartire ai sensi dell'articolo 15 (2) e (5) D.lgs 32/21**

Il conto è dedicato a rilevare gli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7 nonché le tariffe su base oraria di cui all'articolo 9 per Controlli Ufficiali originariamente non programmati e Controlli Ufficiali ed Altre Attività Ufficiali su richiesta degli Operatori.

Dette somme sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione come indicato al comma 2 art 15 dello stesso Decreto e di seguito meglio specificato:

- o 90% ASL
- o 3,5% Regione Puglia
- o 1,75% IZS PB
- o 1,75 % ARPA Puglia
- o 1% LNR
- o 2% Bilancio dello Stato.

Gli introiti derivanti dall'applicazione della Maggiorazione dello 0,5 %, ai sensi dell'art 8 (4) D.lgs32/21 che devono essere trasferiti al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 15 (5);

➤ **conto n. 76410000035 - Somme di esclusiva competenza ASL rimosse ai sensi del D.lgs 32/21**

Il conto è dedicato alla rilevazione di:

- importi derivanti dalle ispezioni effettuate dal Veterinario ASL in caso di macellazione di animali fuori dal macello per Autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per

autoconsumo o per cessione diretta, le tariffe incassate di cui alla sezione 9 del Decreto. Dette somme sono di esclusiva competenza della ASL e pertanto non sono oggetto di ripartizione.

- importi derivanti dalle Registrazioni, per le tariffe forfetarie della sezione 8 di cui al punto 7 della tabella. Dette somme sono di esclusiva competenza ASL.

- importi derivanti dai Riconoscimenti, Registrazioni ed Autorizzazioni, per le tariffe su base oraria, per le ore di ispezione eccedenti quelle ricomprese nella tariffa forfetaria. Dette somme sono di esclusiva competenza ASL.

➤ **conto n. 76410000040 - Somme riscalate dalla ASL per l'effettuazione di analisi da parte dei laboratori ai sensi del D.lgs 32/21**

Il conto è dedicato a rilevare gli importi riscalati dalla ASL per analisi, prove e diagnosi ai sensi dell'articolo 6 (16), 7 (1) e 9 (8) (9) D. Lgs. 32/21. Dette somme non sono oggetto di ripartizione in quanto devono essere versate per intero al laboratorio a cui è stato inviato il campione.

➤ **conto n. 76410000045 - Somme riscalate dalla ASL per conto della Regione, per i riconoscimenti**

Il conto è dedicato alla rilevazione degli importi derivanti dai Riconoscimenti, per le tariffe forfetarie della sezione 8 ai punti 1-3-5 della tabella D. Lgs. 32/21 riscalate dalla ASL per conto del Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria. Dette somme dovranno essere trasferite alla Regione per intero.

5.2.2 Ai fini di fornire un'adeguata rappresentazione in bilancio delle somme derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 32/21, vincolate ai sensi dell'art. 1 comma 3, le Aree Gestione Risorse Finanziarie sono tenute ad accantonare alla fine di ciascun esercizio le somme di esclusiva competenza delle ASL nel conto patrimoniale n. 23010000080 denominato "Fondo somme riscalate D. Lgs. 32/21", all'uopo istituito, utilizzando come contropartita il conto n. 74810000115 denominato "Accantonamento fondo D.lgs. 32/21".

5.3 Rendicontazione e trasferimento delle tariffe riscalate:

5.3.1 Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, l'Area Gestione Risorse Finanziarie provvederà alla ripartizione e al trasferimento delle quote di cui al **comma 2 dell'art. 15** del D.Lgs. 32/21;

5.3.2 Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, l'Area Gestione Risorse Finanziarie provvederà al trasferimento al Ministero della Salute delle quote di cui al **comma 5 dell'art. 15** del D.Lgs. 32/21;

5.3.3 Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, l'Area Gestione Risorse Finanziarie provvederà alla ripartizione (IZS/ARPA) ed al trasferimento delle somme di cui al **comma 6 dell'art. 15** del D.Lgs. 32/21, riscalate per l'esecuzione di analisi, prove e diagnosi, ai Laboratori a cui è stato inviato il campione ai sensi dell'articolo 6 (16), 7 (1) e 9 (8) (9) del D.lgs 32/21, ivi comprese le somme riscalate a seguito di conclusione di procedura coatta amministrativa. Il trasferimento degli importi deve essere accompagnato dalla lista dei numeri di verbale di campionamento a cui tali somme si riferiscono.

5.3.4 Contestualmente l'Area Gestione Risorse Finanziarie/Dipartimento di Prevenzione provvederà a rendicontare alla Regione Puglia le somme di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 utilizzato il **Modello 18** Allegato 1 del presente Documento, facsimile del Mod 1 di cui all'allegato 6 del D.Lgs. 32/21.

5.3.5 Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, l'Area Gestione Risorse Finanziarie/Dipartimento di Prevenzione provvederà al trasferimento ed alla rendicontazione alla Regione Puglia delle quote derivanti dai Riconoscimenti ed Autorizzazioni, per le tariffe forfetarie della sezione 8 ai punti 1-3-5 della tabella D.lgs 32/21. Deve essere utilizzato il **Modello 19** di cui all'Allegato 1 del presente Documento.

5.3.6 Per gli adempimenti connessi al trasferimento della quota parte spettante alla Regione Puglia, i versamenti vanno effettuati al girofondo della Regione Puglia **306693**. Nella causale dovrà essere riportata la seguente indicazione: "Proventi di Sicurezza Alimentare di cui al D.lgs. 32/21, competenze anno _____, I (o II) Semestre" da introitarsi sul capitolo denominato - *proventi di competenza della regione derivanti dalla riscossione per il tramite delle aziende sanitarie locali delle tariffe in materia di sicurezza alimentare e sanita' veterinaria ai sensi del d.lgs. 32/2021*.

Per gli adempimenti connessi al trasferimento delle somme spettanti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, i versamenti vanno effettuati presso il conto di Tesoreria unica – Banca d'Italia – n. 34544.

Per gli adempimenti connessi al trasferimento delle somme spettanti all'ARPA Puglia, i versamenti vanno effettuati presso il conto corrente dedicato in via non esclusiva di ARPA Puglia. Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale 09400 - Codice IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757.

5.3.7 La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 co. 6 del D. Lgs. 32/21, vigila sulla rendicontazione delle tariffe in oggetto. In caso di mancato trasferimento delle quote secondo le procedure di cui all'art. 15 D. Lgs. 32/21, in conformità a quanto disposto dal comma 4, la Regione Puglia provvede a diffidare l'Azienda Sanitaria Locale ad adempiere entro 30 giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di persistente inadempimento, la Regione Puglia nomina un Commissario *ad acta* abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale medesima.

6. IMPIEGO SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. 32/21

6.1. Le somme rimosse sono destinate e vincolate, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni Reg. UE 2017/625 per quanto attiene le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Dette somme concorrono alla copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività - Reg. UE 2017/625 - di cui al Piano di Controllo Regionale Pluriennale (art. 15 D. Lgs. 32/21). Sono ricomprese le spese dei Servizi Dipartimentali, correlate alle attività necessarie all'applicazione del D. Lgs. 32/21.

6.2. Le somme rimosse dall'applicazione del D. Lgs. 32/2021 sono destinate ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, Autorità Competenti ai sensi del D. Lgs. 27/2021 e D.G.R. 518/2021, per l'utilizzo di cui al presente paragrafo.

I Direttori Generali AA.SS.LL., sentiti di Direttori del Dipartimento, possono destinare un'aliquota (non superiore al 10%) delle somme rimosse, a seguito di formale delegazione di attività connesse all'applicazione del Decreto, alle Aree Gestione Risorse Finanziarie e alle Strutture Burocratiche Legali delle AA.SS.LL. Le somme destinate alle predette aree devono essere ugualmente impiegate per le finalità del D.lgs 32/21 e per l'applicazione del presente provvedimento.

Le somme di competenza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione devono essere ripartite nelle disponibilità dei Servizi (SIAN, SIAV A, SIAV B e SIAV C) in proporzione all'attività di bollettazione effettuata dallo stesso Servizio sugli OSA di competenza. Le somme rimosse a seguito di attività congiunte e tariffate su base oraria sono assegnate in proporzione alla partecipazione (oraria) di ciascun Servizio alle attività.

6.3. I nuovi criteri di cui al presente paragrafo sono applicati a tutte le somme incassate e non spese derivanti dal D. Lgs. 194/08.

6.4. I Direttori Generali delle AASSLL e dei Laboratori, con atti deliberativi aziendali, approvano "Piani Mirati" di impiego delle somme rimosse negli anni precedenti ai sensi del D. Lgs. 32/21. Nelle AA.SS.LL., detti "Piani Mirati" sono predisposti dal Direttore del Dipartimenti di Prevenzione, sentito il Direttore del Servizio a cui afferiscono le somme oggetto del piano. I "Piani Mirati" delle AA.SS.LL. e dei Laboratori possono prevedere spese nel rispetto dei seguenti criteri:

- fino al 40% per formazione del personale preposto ai controlli;
- fino al 70% per investimenti in beni strumentali, software, personale e acquisto di materiali di consumo;
- fino al 40 % per incentivazione al personale.

Gli atti deliberativi aziendali di approvazione dei suddetti progetti mirati, completi del piano economico delle spese da coprire attraverso l'utilizzo delle somme introitate, dovranno essere trasmessi al competente

Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, una volta l'anno entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.

6.5. L'impiego delle somme è soggetto a rendicontazione di tutti i progetti mirati da parte della Direzione Generale entro il mese di marzo dell'anno successivo.

La Regione Puglia vigila sull'impiego e sulle destinazioni, da parte delle ASL e dei Laboratori Ufficiali di controllo, delle somme oggetto di tariffazione ai sensi del D. Lgs. 32/21.

6.6. Riepilogo ripartizione, destinazione e criteri di impiego delle somme riscosse

Causali di incasso delle somme	Ripartizione delle somme tra enti	Destinazione delle somme	Criteri di impiego delle somme
Sezione 1 – Macelli	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SI AV B	L'impiego è oggetto di Progetti Mirati che possono prevedere spese nel rispetto dei seguenti criteri: - fino al 40% per formazione del personale preposto ai controlli; - fino al 70% per investimenti in beni strumentali, software, personale e acquisto di materiali di consumo; - fino al 40 % per incentivazione al personale.
Sezione 2 –Sezionamento	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SI AV B	
Sezione 3- Lavorazione Selvaggina	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SI AV B	
Sezione 4- Latte e prodotti	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SI AV B	
Sezione 5 - Prodotti della pesca	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SI AV B	
Sezione 6 – Stabilimenti Assoggettati	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	Destinate al Servizio competente che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività .	
Sezione 7 – Macellazione di urgenza	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SI AV B	
Sezione 8 – Tariffe su base oraria per Riconoscimenti	No, di esclusiva competenza della ASL	Destinate al Servizio che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività.	
Sezione 8 – Tariffa forfettaria per RegISTRAZIONI	No, di esclusiva competenza della ASL	Destinate al Servizio che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività.	
Sezione 8 – Tariffe forfettarie per Riconoscimenti	Si, le somme riscosse sono destinate al 100% al Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia.	Regione Puglia	

Sezione 9 – Macellazione per Autoconsumo/ attività venatoria	No, di esclusiva competenza della ASL	SIAV B	
Somme Art 9 – Attività non programmata o su richiesta	Si (90% ASL - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	Destinate al Servizio che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività.	
Art. 6 (16), 7 (1), 9 (8 e 9)	Si, le somme riscosse sono destinate al Laboratorio che ha effettuato le analisi (ARPA / IZS PB)	ARPA Puglia o IZS PB	
Art 8 (5) - Maggiorazione 0,5 %	No, di esclusiva competenza del Ministero della Salute, a cui tali somme devono essere trasferite	Ministero della Salute	-

7. RENDICONTAZIONE DELLE TARIFFE E L'IMPIEGO DI TUTTE LE SOMME RISCOSSE DAI LABORATORI UFFICIALI DI CONTROLLO

7.1. I Laboratori ufficiali di Controllo ARPA Puglia e IZS PB, entro il 31 marzo di ciascun anno, rendicontano alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, utilizzando **Modello 20** di cui all'Allegato 1 del presente Documento, le somme riscosse nel corso dell'anno precedente:

- per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi ai sensi degli articoli 6 (16), 7 (1) e 9 (8) (9) del Decreto;
- ai sensi dell'articolo 15 del Decreto.

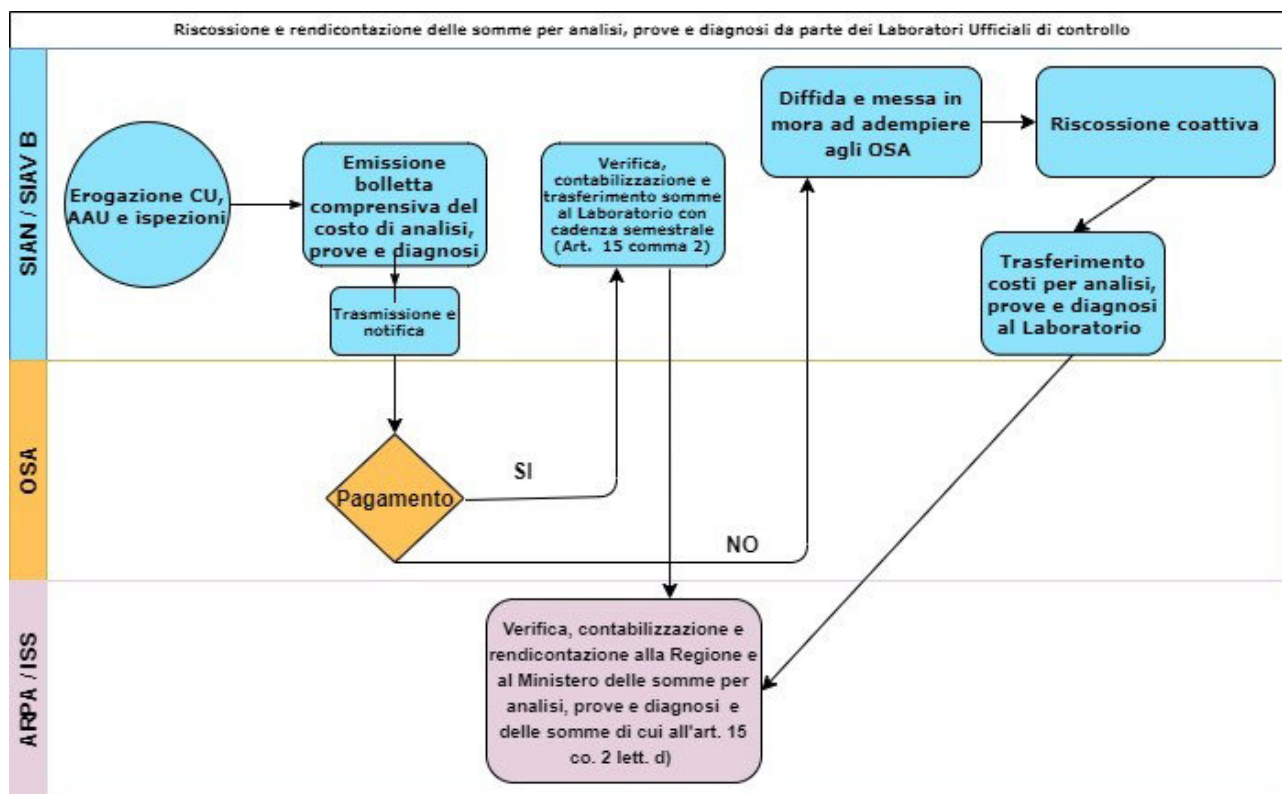
Contestualmente e con separata indicazione, i Laboratori Ufficiali di controllo ARPA Puglia e IZS PB rendicontano nel **Modello 20** anche gli importi non riscossi e relativi all'effettuazione di analisi, prove e diagnosi oggetto di procedure di riscossione coattiva in essere, attuate da parte delle Strutture burocratico legali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti.

7.2 L'emissione di fattura da parte dei Laboratori ufficiali di Controllo ARPA Puglia e IZS PB nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali **deve avvenire solo ed esclusivamente** a seguito di trasferimento delle somme riscosse dagli OSA dalle ASL per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 32/21. L'importo fatturato deve coincidere con le somme effettivamente incassate dalle ASL per dette prestazioni ed effettivamente trasferite.

7.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Laboratori Ufficiali di controllo ARPA Puglia e IZS PB provvederanno a trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16 (4) del Decreto, utilizzando l'apposito modulo 3 dell'allegato 6 del Decreto, l'importo delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto.

7.3. Gli importi riscossi dai Laboratori Ufficiali di Controllo ARPA Puglia e IZS PB sono destinati e vincolati ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ai sensi dell'art. 1 (3) del Decreto meglio specificato al punto 6.4 del presente provvedimento. A tal fine, i Direttori dei Laboratori, con atti deliberativi aziendali, dispongono l'utilizzo di tali somme per finanziare progetti mirati, che contengano indicatori misurabili di risultato quali-quantitativo e che prevedano la copertura di spese per investimenti strumentali, formazione, incentivazione del personale impegnato nella programmazione ed esecuzione delle analisi di laboratorio prove e diagnosi, e negli adempimenti amministrativi correlati, ivi compresi quelli relativi ad attività e funzioni connesse al D. Lgs. 32/21 e relative disposizioni attuative regionali.

7.4. Flow chart riepilogativo:



Modello 1

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)					
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:					
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):					
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)					
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI MACELLATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	TARIFFA EURO/CAPO			TOTALE (EURO)
BOVINI GIOVANI		2			
BOVINI ADULTI (di età uguale o superiore a 8 mesi)		5			
SOLIPEDI/EQUIDI		3			
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg		0,5			
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso ≥ 25 Kg		1			
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso < 12 Kg		0,15			
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso ≥ 12 Kg		0,25			
POLLAME (2), FARAONE E FAGIANI		0,005			
ANATRE E OCHE		0,01			
TACCHINI		0,025			
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI		0,005			
QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI		0,002			
RATITI		0,5			
PARZIALE A					
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)		TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		80			

PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80				
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80				
PARZIALE D						
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (4)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)						
NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B (4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						

Modello 2

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO
(allegato 2, sezione 2)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:							
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):							
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)							
SPECIE	CARNI	TONNELLATE DI CARNE INTRODOLTA ED EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1)	TARIFFA EURO/TON				TOTALE (EURO)
DOMESTICHE	BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE		2				
	DI POLLAME E DI CONIGLI DI ALLEVAMENTO		1,5				
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA E DI PELO		1,5				
	DI RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		3				
	DI CINGHIALI E RUMINANTI		2				
PARZIALE A							
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)							
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)				TOTALE (EURO)
NELL' ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		80					
PARZIALE B							
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)							
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)			TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all' orario previsto per l' effettuazione del controllo ufficiale o dell' altra attivita' ufficiale		80					
PARZIALE C							

D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80				
PARZIALE D						
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (4)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (5)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (6)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (7)						
NOTE: (1) Quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte. (2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (3) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (4) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B (5) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (6) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (7) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						

Modello 3

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)						
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI LAVORATI	TARIFFA EURO/CAPO				TOTALE (EURO)
	DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)					
PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA		0,005				0,000
PICCOLA SELVAGGINA DI PELO		0,01				0,000
RATITI (STRUZZO, EMU*, NANDU*)		0,5				0,000
CINGHIALI		1,5				0,000
RUMINANTI		0,5				0,000
PARZIALE A						0,000
B. TARIFFA SU BASE ORARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)	0:00	80	0,000			0,000
PARZIALE B						0,000
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - ☐ in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - ☐ nei giorni festivi - ☐ nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	0:00	80	0,000	0,000		0,000

PARZIALE C						0,000
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	0:00	80	0,000			0,000
PARZIALE D						0,000
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						0,000
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						0,000
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						0,000
TARIFFA APPLICATA (4)						0,000
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						0,000
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)						0,000
NOTE:						
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA						
(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B						
(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA						
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						

Modello 4

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE
(allegato 2, sezione 4)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)						
FASCE PRODUTTIVE MENSILI	TONNELLATE	EURO				TOTALE (EURO)
PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1)		1				
PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2)		0,5				
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		80				
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80				
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80				

PARZIALE D		
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA		
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (5)		
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)		
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)		
TARIFFA APPLICATA (6)		
MAGGIORAZIONE 0,5% (7)		
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO		
RICHIESTA DI PAGAMENTO (8)		
NOTE:		
(1) Prime 30 tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento (2) Numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, oltre alle prime 30 tonnellate (3) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (4) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (5) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B (6) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (7) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (8) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO		

Modello 5

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
(allegato 2, sezione 5)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)						
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE	TONNELLATE /MESE	EURO/TONNELLATA PER LE PRIME 50 TONNELLATE DEL MESE	EURO/PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE MENSILE			TOTALE (EURO)
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA		1	0,5			
PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE (IMPIANTO COLLETTIVO PER LE ASTE – AH/MERCATO ITTICO – WM)		0,5	0,25			
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AL REG. (CE) 2406/96		1	0,5			
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)	0:00	80	0,000			
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: – in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 – nei giorni festivi – nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	0:00	80	0,000	0,000		
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE			TOTALE (EURO)

	(1)		(2)			
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	0:00	80	0,000			
PARZIALE D						
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (4)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)						
NOTE:						
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA						
(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B						
(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA						
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						

Modello 6

CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA, esclusa macellazione d'urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ALLEVAMENTO:					
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):					
TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80			
A RICHIESTA: – in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 – nei giorni festivi – nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80			
TARIFFA APPLICATA					
MAGGIORAZIONE 0,5% (3)					
RICHIESTA DI PAGAMENTO (4)					
NOTE:					
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali					
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA					
(3) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) relativa alla TARIFFA APPLICATA					
(4) Somma: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%					

Modello 7**CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI
MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (AZIENDA/ALLEVAMENTO)
(allegato 2, sezione 7)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO:	
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):	
TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (IN AZIENDA/ALLEVAMENTO):	
TARIFFA FORFETTARIA EURO/CAPO (Euro 20 x numero capi)	
NUMERO CAPI	TOTALE (EURO)
TARIFFA APPLICATA	
MAGGIORAZIONE 0,5% (1)	
RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)	
NOTE:	
(1) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla tariffa applicata	
(2) TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%	

Modello 8

CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO (CONDIZIONATO E DEFINITIVO) E PER I RELATIVI AGGIORNAMENTI (allegato 2, sezione 8)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:			
TARIFFA FORFETTARIA (articolo 6, comma 13) (1)			
SELEZIONARE CON UNA X L'ATTIVITA' PERTINENTE	ATTIVITA'	TARIFFA FORFETTARIA EURO	TOTALE (EURO)
	TARIFFA FORFETTARIA PER IL RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DELLE PRIME 3 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	300	
	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DI 2 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	100	
	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO SENZA SOPRALLUOGO (3)	50	
TARIFFA APPLICATA			
RICHIESTA DI PAGAMENTO (3)			
NOTE: (1) L'Azienda sanitaria locale emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento o della richiesta di aggiornamento del riconoscimento da parte dell'operatore (2) Qualora al termine del procedimento di riconoscimento le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale emette nuova richiesta di pagamento, relativa alle ore aggiuntive, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2 (3) La RICHIESTA DI PAGAMENTO coincide con la TARIFFA APPLICATA			

Modello 9

CALCOLO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA (allegato 2, sezione 9)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIVATO/INTERESSATO:		
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):		
TARIFE FORFETTARIE PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA		
TARIFFA (per seduta di macellazione/intervento)	EURO	TOTALE (EURO)
a) tariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio	15	15
b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo	5	
TARIFFA APPLICATA		
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (1)		
RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)		
NOTE: (1) Ove previste (ad esempio ricerca della Trichinella) (2) Somma di: TARIFFA APPLICATA + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO		

Modello 10

CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA					
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/IMPRESA:					
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):					
TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)
CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80			
A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): – in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 – nei giorni festivi – nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80			
TARIFFA APPLICATA					
MAGGIORAZIONE 0,5% (3)					
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (*)					
RICHIESTA DI PAGAMENTO					
NOTE:					
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali					
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA					
(3) È esclusa dalla MAGGIORAZIONE 0,5% la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per le autorizzazioni di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6 (articolo 8, comma 4, lettera a)					
(*) Ove previsto					

Oggetto: D.Lgs. 32/21 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”. Richiesta di autodichiarazione per l’anno ____.

Il Decreto Legislativo n. 32 del 2 febbraio 2021 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*” prevede che gli operatori del settore alimentare delle attività comprese nell’allegato 2, sezione 6, dello stesso decreto debbano corrispondere una tariffa, correlata alla specifica attività svolta, al fine di finanziare le attività di controllo ufficiale previste dal Reg. n° 882/2004.

L’articolo 6 comma 3 del D. Lgs. 32/21 prevede che “*sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo*”.

Pertanto, al fine di consentire allo scrivente Servizio la determinazione della tariffa dovuta dalla S.V. per l’anno 2022, si invia a trasmettere:

- il **Modello 12** per la autodichiarazione della assoggettabilità o meno al regime tariffario previsto dal D.Lgs. 32/21;
- il **Modello 13** di autovalutazione del coefficiente di rischio specifico dello stabilimento;

La S.V. dovrà trasmettere la documentazione **entro il giorno 31.01.20__** facendo pervenire entrambi i moduli (autodichiarazione e autovalutazione) debitamente compilati presso la seguente sede:

A.S.L. _____ Dipartimento di Prevenzione - Servizio _____
Città _____ Via _____ n. _____
Tel. n. _____ PEC _____
Giorni ed ore di ricezione _____

Si informa che, in caso di mancato riscontro entro detto termine, verranno attivate le procedure di verifica a carico dell’attività gestita dalla S.V..

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____
Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

**AUTODICHIARAZIONE PER TARIFFE FORFETTARIE PER CONTROLLI UFFICIALI
NEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SEZIONE 6**

Azienda Sanitaria Locale _____

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE ANNO _____ PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS /20.....
(artt. 46-47 DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. [] [] il [] [] / [] [] / [] [] [] []

in qualità di Operatore/Titolare/Legale rappresentante dell'impresa (indicare Ragione Sociale): _____

codice fiscale [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] **partita I.V.A.** [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Con sede legale sita in: Via/Piazza _____

Comune di _____ Prov. [] [] Cap. [] [] [] []

Telefono / Cell. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Fax [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

indirizzo PEC _____ @ _____

e sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale):

Comune di _____ Prov. [] [] Cap. [] [] [] []

Via/Piazza _____

Telefono / Cell. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Fax [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Tipologia di/delle attività produttiva/e dello stabilimento (Allegato 2, Sezione 6, tabella A)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

☐ **di essere soggetto**, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente, ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del Decreto;

☐ **di NON essere soggetto**, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente:

☐ **NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del Decreto;**

☐ **ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;**

☐ **ha iniziato l'attività in data successiva al 1° luglio;**

☐ **ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d del Decreto)**

☐ **l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda sanitaria locale"):** _____

In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell'articolo 13 comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 17 comma 2.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Data, _____

Privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

☐ **Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.)**

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RISCHIO SPECIFICO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALLA SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/2021

(Da trasmettere compilato, contestualmente all'Autodichiarazione per tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 6, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente)

DATI STABILIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	
OPERATORE / TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE	
INDIRIZZO STABILIMENTO	
TIPOLOGIA ATTIVITA'	
AZIENDA SANITARIA LOCALE	

1. DIMENSIONE		Spazio a cura dell'OSA	Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
PERSONALE DIPENDENTE	N.		
SUPERFICIE STRUTTURA	Mq:		

2. NATURA DELL'ALIMENTO		Spazio a cura dell'OSA	Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
DESTINAZIONE D'USO (barrare la casella di interesse)	PRODOTTI DESTINATI A CONSUMATORI SENSIBILI (BAMBINI, ANZIANI, MALATI, ECC.) Esempio: Pasti pronti per scolaresche, ospizi, ospedali.		
	ALIMENTI PRONTI AL CONSUMO NON DESTINATI AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA		
	ALIMENTI DA CONSUMARE COTTI		
	SEMILAVORATI PER TRASFORMAZIONE		
	ALTRO: _____		
CATEGORIA (barrare la casella di interesse)	ALIMENTI DERIVANTI DA LAVORAZIONI COMPLESSE CHE PER LA LORO COMPOSIZIONE RICHIEDONO UNA CONSERVAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA(CALDO/FREDDO).		
	ALIMENTI PASTORIZZATI E/O ALIMENTI NON POTENZIALMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI TOSSINE		
	ALIMENTI MANTENUTI IN CONTENITORE ERMETICAMENTE CHIUSO, CHE SONO STATI PROCESSATI PER MANTENERE LA STERILITÀ CON LA DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO IN SISTEMA NON REFRIGERATO		
	ALTRO: _____		

3. CICLO PRODUTTIVO		Spazio a cura dell'OSA	Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE (barrare la casella di interesse)	PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE ALIMENTI DESTINATI ANCHE AD EXPORT		
	MANIPOLAZIONI COMPLESSE PER CONSUMATORI FINALI E DETTAGLIANTI		
	MANIPOLAZIONI SEMPLICI E IMMEDIATAMENTE PRIMA VENDITA / SOMMINISTRAZIONE		
	NESSUNA MANIPOLAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO		
QUANTITA' DI PASTI / TURNI DI LAVORAZIONE (indicare quantità)	(Applicabile solo alla ristorazione collettiva e/o di comunità ed eventi) N.		

4. COMPLESSITA' PRODUTTIVA E AMBITO COMMERCIALIZZAZIONE		Spazio a cura dell'OSA	Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
COMPLESSITA' PRODUTTIVA (barrare la casella di interesse)	RICONOSCIUTI E STABILIMENTI COMPLESSI CON REGISTRAZIONI E RICONOSCIMENTI E DIETETICI SPECIFICI		
	PIU' DI 5 ATTIVITA' COMPRESSE NELLA TABELLA A SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/21 E IPERMERCATI		
	3 - 5 ATTIVITA' COMPRESSE NELLA TABELLA A SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/21		
	1 o 2 ATTIVITA' COMPRESSE NELLA TABELLA A SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/21		
AMBITO DI COMMERCIALIZZAZIONE (barrare la casella di interesse)	NAZIONALE / ESTERO		
	REGIONALE		
	PROVINCIALE		
	LOCALE		

5. DATI STORICI DELLO STABILIMENTO		Spazio a cura dell'OSA	Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
NON CONFORMITA' (barrare la casella di interesse)	SOSTANZIALI O GRAVI RIPETUTE O NON RISOLTE		
	SOSTANZIALI O GRAVI ISOLATE E RISOLTE		
	NON SIGNIFICATIVE O FORMALI RIPETUTE		
	SOLO FORMALI O MINORI		
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE (barrare la casella di interesse)	DATATA (> 10 anni)		
	ABBASTANZA RECENTE (tra 3 e 10 anni)		
	RECENTE COSTRUZIONE (tra 1 e 3 anni)		
	NUOVA COSTRUZIONE (< 1 anno)		

Data, _____

IN FEDE
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Sezione a cura del Dipartimento di Prevenzione
Applicazione del Coefficiente di rischio specifico

Sulla base di:

- ☐ valutazione del coefficiente di rischio specifico applicato al primo Controllo Ufficiale espletato (ex post);
- ☐ valutazione dei dati forniti dall'OSA in sede di trasmissione del modello di autovalutazione (esito: _____);
- ☐ valutazione di rischio ex ante, applicata dall'Autorità Competente Locale sulla base della tipologia di attività e dei dati pregressi in possesso della stessa Autorità;

il coefficiente di rischio specifico attribuito allo stabilimento è: _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: D.Lgs. 32/21 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”: mancato riscontro a precedente richiesta. Notifica di versamento della tariffa dovuta per l’anno ____ e relative procedure in caso di inadempienza.

Si fa seguito alla nota dello scrivente Servizio Prot. n. ____ del ____ con la quale veniva richiesto alla S.V. di voler fornire i dati relativi all’attività gestita nell’ambito del settore alimentare.

Nel prendere atto del mancato riscontro da parte della S.V. alla predetta nota, nonché delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza a carico dell’attività gestita dalla S.V. come da comunicazione n. ____ del ____ dalle quali è emerso che l’attività stessa risulta essere assoggettata al regime tariffario previsto dal D.Lgs. 32/21 e collocata nell’ambito della fascia di rischio ____, si invia in allegato alla presente la bolletta recante l’ammontare della tariffa dovuta, comprensiva della maggiorazione del 30% della tariffa dovuta e degli interessi legali nella misura del ____% , calcolati a decorrere dal ____/____/____.

Detto versamento dovrà aver luogo a mezzo:

La S.V. è tenuta al versamento della tariffa entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente.

Si avverte che decorso inutilmente il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente, in assenza di versamento della tariffa da parte della S.V., lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti di questa ASL per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi del comma 4 dell’art. 17 del D.Lgs. 32/21.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio/Dipartimento, ovvero degli organi tributari dello Stato.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 15

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” Notifica di bolletta di versamento della tariffa dovuta per l’anno ____ e relative procedure in caso di inadempienza.

Preso atto di quanto autocertificato dalla S.V. ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 in ordine al fatto che l’attività da Ella gestita rientra tra quelle previste dalla Sezione 6 dell’allegato 2 del D.lgs. n. 32/21 nella fascia produttiva all’uopo dichiarata, fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio, ovvero degli organi tributari dello Stato rispetto a quanto autocertificato, in allegato alla presente si invia la bolletta prevista, compilata nella parte di interesse, recante la tariffa da versare per l’anno ____, così come quantificata dallo scrivente Servizio/Dipartimento sulla scorta di quanto dalla S.V. autocertificato.

La S.V. potrà effettuare il versamento delle tariffe, così come quantificate, a mezzo:

Si avverte che il termine per il versamento di detta tariffa è stato fissato a 60 giorni dal ricevimento della presente nota (comma 3° art. 17 del D.Lgs. 32/21) e che la S.V. dovrà far pervenire, subito dopo il versamento, la relativa attestazione di pagamento al Servizio/Dipartimento scrivente.

In caso di mancato ovvero incompleto versamento della tariffa entro detto termine, ai sensi del comma 3 dell’art 17 del D.Lgs. 32/21, si applicherà la maggiorazione del 30% sulla tariffa dovuta più gli interessi legali maturati a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per il pagamento, come sopra specificato. Lo scrivente Servizio/Dipartimento provvederà a richiedere alla S.V. la somma così maggiorata con successiva specifica nota. In caso di mancato o incompleto versamento della tariffa maggiorata entro i termini fissati con tale ultima nota, lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa in questione.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 16

Oggetto: D.lgs.32/2021 - "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117" - Bolletta Anno ____.

Spett.le. O.S.A.

Sede legale: _____

Sede Operativa: _____

domicilio elettronico: _____

cod. fisc.: _____ - p. iva: _____

Prot. n. _____

_____ - _____

Tenuto conto della Vs. autocertificazione relativa all'anno _____, tenuto conto della assoggettabilità della Vs attività ai sensi della Sezione 6 Tabella A del D.Lgs. 32/21

Attività produttiva dello stabilimento (All. 2 Sez. 6 Tab. A)	Codice ATECO	Livello di rischio

Livello di rischio:

• **Importo:** €

• **Maggiorazione 0,5 %** €
Attuazione Piano di Controllo Nazionale

• **Totale a Vs. debito:** €

La S.V. dovrà effettuare il versamento delle tariffe, così come di seguito quantificate, a mezzo sistema "Pago PA". La S.V. dovrà far pervenire copia della ricevuta presso la scrivente Direzione del SIAN ai fini dell'attivazione delle procedure di bollettazione conseguenti anche a mezzo posta elettronica certificata (_____).

Si avverte che il termine per il versamento di detta tariffa è stato fissato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta di pagamento, come previsto dal comma 11 dell'art. 13 del D.lgs. 32/2021. In caso di adempimento entro i termini prescritti, si applicherà la sanzione pari al 30% della tariffa, oltre interessi legali.

Il Responsabile del procedimento

L'Istruttore del procedimento

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”: mancato versamento per l’anno _____. Notifica di bolletta di versamento della tariffa dovuta, maggiorata di sanzioni e interessi legali.

Preso atto di quanto autocertificato dalla S.V. in ordine al fatto che l’attività gestita rientra tra quelle previste dalla Sezione 6 dell’allegato 2 del D.Lgs. 32/21 e nella fascia di rischio all’uopo stabilita dallo scrivente Servizio/Dipartimento.

Tenuto conto che con nota prot. n. _____ del _____ lo scrivente Servizio/Dipartimento ha inviato alla S.V. la bolletta prevista dal D.lgs. 32/21 recante la quantificazione della tariffa dovuta, in relazione alla fascia di rischio assegnata.

Visti gli atti d’Ufficio, dai quali **non risulta che la S.V. abbia provveduto** per l’anno ____ al versamento delle tariffe previste dal D.Lgs. 32/21.

Si invita la S.V. a voler procedere nel termine di giorni 60 a decorrere dalla data di notifica della presente al versamento della somma complessiva di €. _____, come da bolletta allegata, corrispondente alla tariffa prevista per specifica fascia produttiva, come quantificate nella bolletta già trasmessa, maggiorata del 30% in relazione al mancato versamento nei termini previsti dalla legge (ovverosia il 31 gennaio dell’anno di riferimento) e degli interessi legali maturati a far data dal _____.

Detto versamento dovrà aver luogo a mezzo _____

L’attestazione originale dell’avvenuto versamento della tariffa maggiorata, dovrà pervenire, subito dopo il versamento, presso lo scrivente Servizio.

Si avverte che decorso inutilmente il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente, in assenza del versamento della tariffa, così come sopra specificata, da parte della S.V., lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi del 4° comma dell’art. 17 del D.Lgs. 32/21 e provvederà a sospendere eventuali Controlli Ufficiali su richiesta.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio, ovvero degli organi tributari dello Stato.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”: incompleto versamento per l’anno _____. Notifica di bolletta integrativa del versamento, maggiorata di sanzioni e interessi legali.

Preso atto di quanto autocertificato dalla S.V. in ordine al fatto che l’attività gestita rientra tra quelle previste dalla Sezione 6 dell’allegato 2 del D.Lgs. 32/21 e nella fascia di rischio all’uopo stabilita dallo scrivente Servizio/Dipartimento.

Tenuto conto che con nota prot. n. _____ del _____ lo scrivente Servizio/Dipartimento ha inviato alla S.V. la bolletta prevista dal D.lgs. 32/21 recante la quantificazione della tariffa dovuta, in relazione alla fascia di rischio assegnata.

Visti gli atti d’Ufficio, dai quali risulta che la S.V. ha provveduto per l’anno ____ al **versamento parziale delle tariffe previste** dal D.Lgs. 32/21.

Si invita la S.V. a voler procedere nel termine di giorni 60 a decorrere dalla data di notifica della presente al versamento della somma complessiva di €. _____, come da bolletta allegata, corrispondente alla somma integrativa dovuta rispetto alla tariffa prevista per specifica fascia produttiva, come quantificate nella bolletta già trasmessa, maggiorata del 30% in relazione al mancato versamento nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica di richiesta di pagamento) e degli interessi legali maturati a far data dal _____.

Detto versamento dovrà aver luogo a mezzo _____

L’attestazione originale dell’avvenuto versamento della tariffa maggiorata, dovrà pervenire, subito dopo l’avvenuto versamento, presso lo scrivente Servizio.

Si avverte che, decorso il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente, in assenza di del versamento della tariffa, così come sopra quantificata, da parte della S.V., lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti di questa ASL per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi del 4° comma dell’art. 17 del D.Lgs. 32/21 e provvederà a sospendere eventuali Controlli Ufficiali su richiesta.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio, ovvero degli organi tributari dello Stato.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 18**Rendicontazione alla Regione Puglia delle somme riscosse e ripartite dall'Azienda Sanitaria Locale**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:
AZIENDA SANITARIA LOCALE:	
ANNO:	
RENDICONTAZIONE (selezionare la voce pertinente): ☐ PRIMO SEMESTRE ☐ SECONDO SEMESTRE	

	EURO
TOTALE IMPORTO RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE	
TOTALE SOMME RISCOSSE	
TOTALE COSTI ANALISI DI LABORATORIO	
TOTALE IMPORTI MAGGIORAZIONE DELLO 0,5% (articolo 8, comma 4) (1)	

RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (articolo 15, comma 2)

	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE (1) EURO
AZIENDA SANITARIA LOCALE (art. 15, comma 2, lettera a) 90%	
REGIONE PUGLIA (art. 15, comma 2, lettera b) 3,5%	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE – PUGLIA E BASILICATA (art. 15, comma 2, lettera c) 1,75%	
ARPA PUGLIA (art. 15, comma 2, lettera c) 1,75%	
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (art. 15, comma 2, lettera b) 1%	
MINISTERO DELLA SALUTE (articolo 15, comma 2, lettera e) 2%	

Note:

Le somme riscosse relative alla maggiorazione dello 0,5% ed al costo delle analisi di laboratorio non sono oggetto di ripartizione ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.

Il presente modulo deve essere datato e sottoscritto dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrativo dell'Azienda sanitaria locale.

Modello 19

Comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale alla Regione Puglia delle tariffe riscosse per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni di cui all'Allegato 2 Sezione 8 del D. Lgs. 32/2021

Azienda Sanitaria Locale:
Anno:
Semestre:

	Attività	Numero	Importo
1	Richieste di pagamento emesse per il rilascio del riconoscimento, inclusive delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale		
2	Richieste di pagamento emesse per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusive delle prime 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale		
3	Richieste di pagamento emesse per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo		
4	Richieste di pagamento emesse per la registrazione e per l'aggiornamento		
5	Richieste di pagamento emesse per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle ore incluse nelle tariffe forfetarie per il riconoscimento e richieste di pagamento emesse per le attività per il rilascio di autorizzazioni (incluso sopralluogo)		

Totale delle somme riscosse da trasferire in favore della Regione Puglia (da 1 a 3)	
Totale delle somme riscosse di esclusiva competenza ASL (da 4 a 5)	

Modello 20**Comunicazione dal Laboratorio Ufficiale di controllo alla Regione Puglia delle somme percepite dall'applicazione del D. Lgs. 32/2021**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
LABORATORIO UFFICIALE DI CONTROLLO (IZS/ARPA):	
ANNO:	

	EURO
Somme percepite per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi	
Somme percepite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 32/2021	

	EURO
Importi per analisi, prove e diagnosi, addebitati dalle AASSLL agli Operatori, non riscossi nell'anno di riferimento c/o oggetto di contenzioso	

	EURO
Totale somme di competenza del Laboratorio	
Totale delle somme percepite	